

MINISTERO DELL'INTERNO

**Decreto 9 aprile 1994
(Gazz. Uff., 20 maggio, n.116).**

Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la costruzione e l'esercizio delle attività ricettive turistico-alberghiere^{1, 2, 3}

(In alternativa al presente decreto può essere utilizzato il DM 03/08/2015 – Codice di prevenzione incendi – essendo stato pubblicato il DM 09/08/2016 contenente la RTV – Regola Tecnica Verticale – per questa attività. N.d.R.)

Il Ministro dell'interno:

Vista la legge 27 dicembre 1941, n. 1570;

Visti gli articoli 1 e 2 della legge 13 maggio 1961, n. 469;

Visto l'art. 2 della legge 26 luglio 1965, n. 966;

Visto l'art. 2 della legge 18 luglio 1980, n. 406;

Visto l'art. 6 della legge 17 maggio 1983, n. 217;

Vista la legge del 7 dicembre 1984, n. 818;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577;

Vista la raccomandazione del Consiglio delle Comunità europee del 22 dicembre 1986 per la protezione antincendio degli alberghi già esistenti;

Rilevata la necessità di aggiornare i criteri tecnici di sicurezza contro i rischi di incendio e di panico in edifici destinati ad attività alberghiere attualmente in vigore;

Vista la regola tecnica elaborata dal Comitato centrale tecnico scientifico per la prevenzione incendi di cui all'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577;

Visto l'art. 11 del citato decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577;

Espletata la procedura di informazione prevista dalla legge 21 giugno 1986, n. 317;

Decreta:

É approvata la regola tecnica di prevenzione incendi per le attività ricettive turistico-alberghiere, allegata al presente decreto.

Sono abrogate tutte le disposizioni tecniche attualmente in vigore in materia.

ALLEGATO

**REGOLA TECNICA DI PREVENZIONE INCENDI
per la costruzione e l'esercizio
delle attività ricettive turistico-alberghiere.⁴**

Titolo I

GENERALITÀ

¹ Il presente decreto è stato modificato dal DM 06/10/2003. Le modifiche sono di seguito richiamate nei punti specifici. Si è preferito rinviare alla lettura del citato decreto per non appesantire eccessivamente le note ed anche perché esso ha avuto dei chiarimenti non facilmente inseribile nel presente decreto. N.d.R.

² Vedasi, in merito ai criteri per la concessione di deroghe per le strutture ricettive turistico alberghiere, esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, siti all'interno di edifici sottoposti alle disposizioni di tutela ai sensi del d.lgs. 22 gennaio 2004, n.42, la circolare prot. n° 13223 del 24/10/2012, n. 2. N.d.R.

³ Vedasi, in merito alle disposizioni di prevenzione incendi da applicare alle attività ricettive turistico - alberghiere con numero di posti letto superiore a 25 e fino a 50 esistenti alla data di entrata in vigore del decreto stesso, il DM 14/07/2015. N.d.R.

⁴ Vedasi, in merito a quali attività considerare quando questa regola tecnica, preesistente all'entrata in vigore del DPR 151/2011, rinvii alle attività dell'abrogato DM 16/02/82 o si riferisca genericamente alle "attività soggette a controllo" e, per esclusione, "non soggette", il chiarimento prot. n° 6959 del 21/05/2013. N.d.R.

1. Oggetto.

La presente regola tecnica di prevenzione incendi, emanata allo scopo di tutelare l'incolumità delle persone e salvaguardare i beni contro i rischi dell'incendio, ha per oggetto i criteri di sicurezza da applicarsi agli edifici ed ai locali adibiti ad attività ricettive turistico-alberghiere, definiti dall'art. 6 della legge n. 217 del 17 maggio 1983 (Gazzetta Ufficiale n. 141 del 25 maggio 1983) e come di seguito elencate:^{5,6}

- a) alberghi;
- b) motel;
- c) villaggi-albergo;
- d) villaggi turistici;
- e) esercizi di affittacamere;
- f) case ed appartamenti per vacanze;^{7, 8}
- g) alloggi agroturistici;
- h) ostelli per la gioventù;
- i) residenze turistico-alberghiere;^{9,10}
- l) rifugi alpini.

2. Campo di applicazione.^{11, 12, 13, 14, 15, 16}

Le presenti disposizioni si applicano agli edifici ed ai locali di cui al precedente punto, esistenti e di nuova costruzione. Agli edifici e locali esistenti, già adibiti ad attività di cui al punto 1, si applicano le disposizioni previste per le nuove costruzioni nel caso di rifacimento di oltre il 50% dei solai. Le disposizioni previste per le nuove costruzioni si applicano agli eventuali aumenti di volume e solo a quelli. Nelle attività ricettive esistenti, oggetto di ampliamenti che comportano un aumento della capacità ricettiva, qualora il sistema di vie di esodo esistente sia compatibile con l'incremento di affollamento e con il nuovo assetto planovolumetrico dell'attività, può essere applicato il Titolo II - Parte II.¹⁷ (Come integrato dal punto 2. c. 1 dell'allegato B al DM 06/10/2003. N.d.R.)

⁵ Vedasi, in merito alle modalità di determinazione della capacità ricettiva complessiva di un edificio con destinazione mista adibito ad attività turistico alberghiera, il chiarimento prot. n° P361/4122/1 sott. 3 del 17/07/2002. N.d.R.

⁶ Vedasi, in merito all'applicazione delle disposizioni tecniche del presente decreto per gli alloggi per studenti:

- il punto 3. del chiarimento prot. n° P891/4101 sott. 106/33 del 26/07/2000 (relativo anche all'assoggettabilità ai controlli di prevenzione incendi);
- il chiarimento prot. n° P911/4122/1 sott. 3 del 15/07/2005. N.d.R.

⁷ Vedasi, in merito al considerare, tali strutture, assimilabili a fabbricati destinati a esercizi pubblici, a collettività, a luogo di riunione, di trattenimento o di pubblico spettacolo ai fini del calcolo della distanza di sicurezza esterna, il chiarimento prot. n° P1712/4122/1 sott. 3 del 07/10/1995. N.d.R.

⁸ Vedasi, per tali strutture, in merito al rientrare nel campo di applicazione del presente decreto ed all'assoggettabilità alle visite ed ai controlli di prevenzione incendi,

- il chiarimento prot. n° P278/4122/1 sott. 3 del 04/04/2000;
- il chiarimento prot. n° P1230/4122/1 sott. 3 del 08/11/2001. N.d.R.

⁹ Vedasi, in merito al regolamento da applicare a tali strutture, ai fini della sicurezza antincendio, il chiarimento n° 6. della lettera circolare prot. n° P896/4122/1 sott. 1 del 06/05/2004. N.d.R.

¹⁰ Vedasi, in merito all'obbligo della formazione e dell'addestramento del personale in tali residenze, la nota prot. n° 5949 032101 01 4122 001 del 08/06/2009. N.d.R.

¹¹ Vedasi, in merito al campo di applicazione del decreto, la lettera circolare prot. n° P1226/4122/1 del 20/05/1994. N.d.R.

¹² Vedasi, in merito alle misure che devono essere adottate a secondo che la struttura abbia o meno il CPI o il NOP, il chiarimento prot. n° P304/4122/1 sott. 3 del 08/04/2002. N.d.R.

¹³ Vedasi, in merito alla possibilità di rilascio del CPI per struttura alberghiera esistente, avente anche altre attività soggette a controllo di prevenzione incendi e presentato il piano programmato dei lavori di adeguamento (punto 21.2 del presente decreto) ed un progetto approvato, il chiarimento prot. n° P1752/4122/1 del 30/01/2003. N.d.R.

¹⁴ Vedasi, in merito alle misure di sicurezza antincendio da adottare nel caso di attività articolate in più edifici separati tra loro da spazi scoperti (padiglioni, dependance, bungalow, ecc.), il chiarimento prot. n° P1014/4122/1 sott. 3 del 12/09/2003. N.d.R.

¹⁵ Vedasi, per l'applicabilità del presente decreto ai dormitori, il chiarimento prot. n° P1177/4122/1 sott. 3 del 30/12/2003. N.d.R.

¹⁶ Vedasi, in merito alla validità dei progetti di adeguamento per attività alberghiere approvati sulla base della L.C. P500/4122 del 04/04/2001, alla luce delle disposizioni contenute nel D.M. 06/10/2003, il chiarimento prot. n° P1223/4122/1 sott. 3 del 24/08/2004. N.d.R.

¹⁷ Vedasi, in merito all'ultimo paragrafo:

- la risposta n° 1. della lettera circolare prot. n° P500/4122/1 sott. 1/B del 04/04/2001;
- il chiarimento prot. n° P217/4122/1 sott. 3 del 28/02/2003. N.d.R.

3. Classificazione.

Le attività di cui al punto 1, in relazione alla capacità ricettiva (numero di posti letto a disposizione degli ospiti) dell'edificio e/o dei locali facenti parte di una unità immobiliare, si distinguono in:

- a) attività con capienza superiore a 25 posti letto, alle quali si applicano le prescrizioni di cui al Titolo II;
- b) attività con capienza sino a 25 posti letto, alle quali si applicano le prescrizioni di cui al Titolo III.

Ai rifugi alpini, si applicano le prescrizioni di cui al Titolo IV.

4. Termini, definizioni e tolleranze dimensionali.

Per i termini, le definizioni e le tolleranze dimensionali si rimanda a quanto emanato con decreto ministeriale 30 novembre 1983 (Gazzetta Ufficiale n. 339 del 12 dicembre 1983). Inoltre, ai fini della presente regola tecnica, si definisce:

spazio calmo: luogo sicuro statico contiguo e comunicante con una via di esodo verticale od in essa inserito. Tale spazio non dovrà costituire intralcio alla fruibilità delle vie di esodo ed avere caratteristiche tali da garantire la permanenza di persone con ridotte o impedito capacità motorie in attesa dei soccorsi;

corridoio cieco: corridoio o porzione di corridoio dal quale è possibile l'esodo in un'unica direzione. La lunghezza del corridoio cieco va calcolata dall'inizio dello stesso fino all'incrocio con un corridoio dal quale sia possibile l'esodo in almeno due direzioni, o fino al più prossimo luogo sicuro o via di esodo verticale.

Titolo II

DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE ATTIVITÀ RICETTIVE CON CAPACITÀ SUPERIORE A VENTICINQUE POSTI LETTO

Parte prima

Attività di nuova costruzione.

5. Ubicazione.¹⁸

5.1. Generalità.

Gli edifici da destinare ad attività ricettive devono essere ubicati nel rispetto delle distanze di sicurezza, stabilite dalle disposizioni vigenti, da altre attività che comportino rischi di esplosione od incendio.¹⁹

Le attività ricettive possono essere ubicate:

- a) in edifici indipendenti, costruiti per tale specifica destinazione ed isolati da altri;
- b) in edifici o locali, anche contigui ad altri aventi destinazione diverse, purché fatta salva l'osservanza di quanto disposto nelle specifiche normative, tali destinazioni, se soggette ai controlli di prevenzione incendi, siano limitate a quelle di cui ai punti 64, 83, 84, 85, 86, 87²⁰, 89, 90, 91²¹, 92²² e 94 del decreto ministeriale 16 febbraio 1982 (Gazzetta Ufficiale n. 98 del 9 aprile 1982).^{23, 24}

5.2. Separazioni - Comunicazioni.^{25, 26}

¹⁸ Vedasi, in merito alla possibilità di accesso da porticati, anche comuni, il chiarimento prot. n° P286/4147 sott. 4 del 11/04/2000. N.d.R.

¹⁹ Fra queste attività vanno ricordate, in quanto non visibili, le reti di distribuzione e di trasporto di gas naturale di cui, rispettivamente, al DM 16/04/2008 e al DM 17/04/2008 (p. 2.5.3). N.d.R.

²⁰ Vedasi, in merito all'ubicazione, alla separazione e comunicazione tra attività ricettive e locali di vendita, il chiarimento prot. n° P178/4122 sott. 3 del 21/03/2000. N.d.R.

²¹ Vedasi, in merito alle caratteristiche dell'accesso al locale caldaia:

- il chiarimento prot. n° 7941 362/032101.01.4183.010.0B7 del 17/07/2009 (per alimentazione a combustibile gassoso);
- il chiarimento prot. n° P667/4134 sott. 58 del 24/09/2007 (per alimentazione a combustibile liquido). N.d.R.

²² Vedasi, in merito alla distanza oltre la quale viene meno il requisito di "apertura direttamente sottostante" ad aperture di attività di cui ai punti 83, 84, 85, 86 e 87 del D.M. 16 febbraio 1982, per l'aerazione delle autorimesse, il chiarimento prot. n° P348/4108 sott. 22/35 del 13/05/2002. N.d.R.

²³ Vedasi, circa la possibilità di ubicare nello stesso edificio o in edifici o locali contigui, attività ricettive e commerciali, il chiarimento prot. n° P861/4122/1 sott. 3 del 29/05/1995. N.d.R.

²⁴ Vedasi, in merito al conteggio dei piani fuori terra, anche nel caso di edifici in cui sono presenti anche altre attività a diversa destinazione, la risposta n° 6. della lettera circolare prot. n° P500/4122/1 sott. 1/B del 04/04/2001. N.d.R.

²⁵ Vedasi, in merito alla possibilità di comunicazione con il pertinente locale cucina, la risposta a) del punto 1 del chiarimento prot. n° P401/4101 sott. 106/33 del 23/04/1998. N.d.R.

²⁶ Vedasi, in merito all'accesso e alle comunicazioni con locali di installazione di impianti cucine e lavaggio stoviglie alimentati a gas metano, il chiarimento prot. n° 128/4183 sott. 10/B2 del 31/01/2008. N.d.R.

Salvo quanto disposto nelle specifiche regole tecniche, le attività ricettive:

- a) non possono comunicare con attività non ad esse pertinenti;
- b) possono comunicare direttamente con attività ad esse pertinenti non soggette ai controlli dei vigili del fuoco ai sensi del decreto ministeriale 16 febbraio 1982;²⁷
- c) possono comunicare tramite filtri a prova di fumo o spazi scoperti con le attività soggette ai controlli di prevenzione o incendi, ad esse pertinenti, elencate al punto 5.1;²⁸
- d) devono essere separate dalle attività indicate alle lettere a) e c) del presente punto, mediante strutture di caratteristiche almeno REI 90.²⁹

Per le attività pertinenti di cui al punto 83 del decreto ministeriale 16 febbraio 1982, si applicano le specifiche prescrizioni riportate nel successivo punto 8.4.

5.3. Accesso all'area.

Per consentire l'intervento dei mezzi di soccorso dei vigili del fuoco, gli accessi alle aree dove sorgono gli edifici oggetto della presente norma devono avere i seguenti requisiti minimi:

- larghezza: 3,50 m;
- altezza libera: 4 m;
- raggio di svolta: 13 m;
- pendenza: non superiore 10°;
- resistenza al carico: almeno 20 tonnellate (8 sull'asse anteriore, 12 sull'asse posteriore, passo 4 m).

5.4. Accostamento mezzi di soccorso.

Per le strutture ricettive ubicate ad altezza superiore a 12 m, deve essere assicurata la possibilità di accostamento all'edificio delle autoscale dei vigili del fuoco almeno ad una facciata, al fine di raggiungere tramite percorsi interni di piano i vari locali.

Qualora tale requisito non sia soddisfatto, gli edifici di altezza superiore a 12 m devono essere dotati di scale a prova di fumo.

6. Caratteristiche costruttive.

6.1. Resistenza al fuoco delle strutture.

I requisiti di resistenza al fuoco degli elementi strutturali devono essere valutati secondo le prescrizioni e le modalità di prova stabilite dalla circolare del Ministero dell'interno n. 91 del 14 settembre 1961, prescindendo dal tipo di materiale impiegato nella realizzazione degli elementi medesimi (calcestruzzo, laterizi, acciaio, legno massiccio, legno lamellare, elementi compositi).³⁰

Gli elementi strutturali legalmente riconosciuti in uno dei Paesi della Comunità europea sulla base di norme armonizzate o di norme o regole tecniche straniere riconosciute equivalenti ovvero originari di Paesi contraenti l'accordo CEE possono essere commercializzati in Italia per essere impiegati nel campo di applicazione disciplinato dal presente decreto.

A tal fine per ciascun prototipo il produttore dovrà presentare apposita istanza diretta al Ministero dell'interno - Direzione generale della protezione civile dei servizi antincendi, che comunicherà al richiedente l'esito dell'esame dell'istanza stessa motivando l'eventuale diniego.

L'istanza di cui al precedente comma dovrà essere corredata dalla documentazione necessaria all'identificazione del prodotto e dei relativi certificati di prova rilasciati o riconosciuti dalle competenti autorità dello Stato membro.

Il dimensionamento degli spessori e delle protezioni da adottare, per i vari tipi di materiali suddetti, nonché la classificazione degli edifici in funzione del carico di incendio, vanno determinati con le tabelle e con le modalità specificate nella circolare n. 91 citata, tenendo conto delle disposizioni contenute nel decreto ministeriale 6 marzo 1986 (Gazzetta Ufficiale n. 60 del 13 marzo 1986) per quanto attiene il calcolo del carico di incendio per locali aventi strutture portanti in legno.

²⁷ Vedasi, circa l'obbligo di realizzare un disimpegno nella comunicazione tra i locali delle attività ricettive e le cucine a queste pertinenti, il chiarimento prot. n° P206/4183 sott. 10 del 24/02/1998. N.d.R.

²⁸ Vedasi, in merito al tipo di comunicazione che deve essere realizzato con attività di cui al punto 91 dell'allegato al DM 16/02/82, alla luce di quanto previsto in merito dal DM 12/04/96 per gli impianti di riscaldamento alimentate a combustibile gassoso, il chiarimento n° 0006831-192/032101.01.4122.002 del 04/05/2011. N.d.R.

²⁹ Vedasi, in merito all'ubicazione ed alla separazione tra attività ricettive e locali di vendita, il chiarimento prot. n° P178/4122 sott. 3 del 21/03/2000. N.d.R.

³⁰ Vedasi, in merito alla tabella 2 della circolare n. 91 del 14 settembre 1961, la risposta n° 2. della lettera circolare prot. n° P500/4122/1 sott. 1/B del 04/04/2001. N.d.R.

I requisiti di resistenza al fuoco delle porte e degli altri elementi di chiusura vanno valutati ed attestati in conformità al decreto del Ministro dell'interno del 14 dicembre 1993 (Gazzetta Ufficiale n. 303 del 28 dicembre 1993).³¹

Le strutture portanti dovranno garantire resistenza al fuoco R e quelle separanti REI secondo quanto indicato nella successiva tabella:³²

Altezza antincendio dell'edificio	R/REI
Fino a 24 m	60
Superiore a 24 m fino a 54 m	90
Oltre 54 m	120

Per le strutture di pertinenza delle aree a rischio specifico devono applicarsi le disposizioni emanate dalle relative normative.

6.2. Reazione al fuoco dei materiali.

I materiali installati devono essere conformi a quanto di seguito specificato:

a) negli atrii, nei corridoi, nei disimpegni, nelle scale, nelle rampe, nei passaggi in genere, è consentito l'impiego dei materiali di classe 1 in ragione del 50% massimo della loro superficie totale (pavimento + pareti + soffitto + proiezioni orizzontali delle scale). Per le restanti parti debbono essere impiegati materiali di classe 0 (non combustibili);³³

b) in tutti gli altri ambienti è consentito che le pavimentazioni, compresi i relativi rivestimenti, siano di classe 2 e che gli altri materiali di rivestimento siano di classe 1, oppure di classe 2, se in presenza di impianti di spegnimento automatico o di sistemi di smaltimento dei fumi asserviti ad impianti di rivelazione degli incendi;

c) i materiali di rivestimento combustibili, nonché i materiali isolanti in vista di cui alla successiva lettera f), ammessi nelle varie classi di reazione al fuoco, devono essere posti in opera in aderenza agli elementi costruttivi di classe 0 escludendo spazi vuoti o intercapedini. Ferme restando le limitazioni previste alla precedente lettera a), è consentita l'installazione di controsoffitti nonché di materiali di rivestimento e dei materiali isolanti in vista posti non in aderenza agli elementi costruttivi, purché abbiano classe di reazione al fuoco non superiore a 1 o 1-1 e siano omologati tenendo conto delle effettive condizioni di impiego anche in relazione alle possibili fonti di innesco;^{34, 35, 36}

d) i materiali suscettibili di prendere fuoco su entrambe le facce (tendaggi, ecc.) devono essere di classe di reazione al fuoco non superiore ad 1;

e) i mobili imbottiti ed i materassi devono essere di classe 1 IM;

f) i materiali isolanti in vista con componente isolante direttamente esposto alle fiamme, devono avere classe di reazione al fuoco non superiore ad 1. Nel caso di materiale isolante in vista con componente isolante non esposto direttamente alle fiamme, sono ammesse le classi di reazione al fuoco 0-1, 1-0, 1-1.

I materiali di cui alle lettere precedenti devono essere omologati ai sensi del decreto ministeriale 26 giugno 1984 (supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 234 del 25 agosto 1984). Per i materiali già in opera, per quelli installati entro centoottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto nonché per quelli rientranti negli altri casi specificatamente previsti dall'art. 10 del decreto ministeriale 26 giugno 1984, è consentito che la relativa classe di reazione al fuoco sia attestata ai sensi del medesimo articolo.

³¹ Vedasi, in merito all'efficienza delle porte REI di vecchia installazione e alla possibilità, al fine di evitarne la rimozione, di poter certificare le caratteristiche REI delle citate porte da parte di un professionista iscritto negli elenchi del Ministero dell'Interno di cui alla legge 7 dicembre 1984, n. 818, il chiarimento prot. n° P939/4122/1 sott. 3 del 26/07/2007. N.d.R.

³² Vedasi, in merito alle caratteristiche di resistenza al fuoco delle strutture di copertura, la risposta n° 3. della lettera circolare prot. n° P500/4122/1 sott. 1/B del 04/04/2001. N.d.R.

³³ Vedasi, in merito alla non obbligatorietà di applicazione di tale punto al banco bureau, al banco bar ed agli arredi in genere, il chiarimento n° 7. della lettera circolare prot. n° P896/4122/1 sott. 1 del 06/05/2004. N.d.R.

³⁴ Vedasi, in merito alla omologazione dei materiali che deve tener conto delle effettive condizioni di impiego anche in relazione alle possibili fonti di innesco, la circolare n° 3 MI.SA (95) 3 prot. n° 952/4190 sott. 3 del 28/02/1995. N.d.R.

³⁵ Vedasi, in merito alla possibilità di considerare, in attività ricettive esistenti, in classe 0 di reazione al fuoco la carta da parati applicata sui muri mediante colla all'acqua, la risposta al punto 1 dei chiarimenti prot. n° P582/4122/1 sott. 3 del 13/04/1995 e n° P958/4122 sott. 1/3 del 08/06/1995. N.d.R.

³⁶ Vedasi, in merito alla possibilità di applicazione di tale lettera nel caso di uso di controsoffitti e di materiali di rivestimento anche non in aderenza agli elementi costruttivi, il punto 6) del chiarimento prot. n° P1484-1322, del 04/02/2000. N.d.R.

È consentita la posa in opera di rivestimenti lignei, opportunamente trattati con prodotti vernicianti omologati di classe 1 di reazione al fuoco, secondo le modalità e le indicazioni contenute nel decreto ministeriale 6 marzo 1992 (Gazzetta Ufficiale n. 66 del 19 marzo 1992).

I materiali isolanti installati all'interno di intercapedini devono essere incombustibili. È consentita l'installazione di materiali isolanti combustibili all'interno di intercapedini delimitate da strutture realizzate con materiali incombustibili ed aventi resistenza al fuoco almeno REI 30.

6.3. Compartimentazione.³⁷

Gli edifici devono essere suddivisi in compartimenti (costituiti al massimo da due piani) di superficie non superiore a quella indicata in tabella A.

È consentito che i primi due piani fuori terra dell'edificio costituiscano un unico compartimento, avente superficie complessiva non superiore a 4.000 m² e che il primo piano interrato, per gli spazi destinati ad aree comuni a servizio del pubblico, se di superficie non eccedente 1.000 m², faccia parte del compartimento sovrastante.

Gli elementi costruttivi di separazione tra compartimenti devono soddisfare i requisiti di resistenza al fuoco indicati al punto 6.1.

Le separazioni e le comunicazioni con i locali a rischio specifico devono essere conseguenti con quanto previsto dalle specifiche regole tecniche, ove emanate, oppure con quanto specificato nel presente decreto.

Tabella A

Altezza antincendi	Sup. max compartimenti (m ²)
Fino a 24 m	3.000
Superiore a 24 m fino a 54 m . . .	2.000
Oltre 54 m	1.000 (*)

(*) Il compartimento deve estendersi ad un solo piano.

6.4. Piani interrati.

Le aree comuni a servizio del pubblico possono essere ubicate non oltre il secondo piano interrato fino alla quota di - 10,00 m. Le predette aree, ubicate a quota compresa tra i - 7,50 e - 10,00 m, devono essere protette mediante impianto di spegnimento automatico ad acqua frazionata comandato da impianto di rivelazione di incendio.

Nei piani interrati non possono essere ubicate camere per ospiti.

6.5. Corridoi.

I tramezzi che separano le camere per ospiti dai corridoi devono avere caratteristiche di resistenza al fuoco non inferiori a REI 30. Le porte delle camere devono avere caratteristiche non inferiori a RE 30 con dispositivo di autochiusura.

6.6. Scale.³⁸

Le caratteristiche di resistenza al fuoco dei vani scala devono essere congrue con quanto previsto al punto 6.1.^{39, 40}

Le scale a servizio di edifici a più di due piani fuori terra e non più di sei piani fuori terra, devono essere almeno di tipo protetto. Le scale a servizio di edifici a più di sei piani fuori terra devono essere del tipo a prova di fumo.⁴¹

La larghezza delle scale non può essere inferiore a 1,20 m.

³⁷ Vedasi, circa l'ubicazione di serrande tagliafuoco nelle camere per ospiti, la risposta n° 10. della lettera circolare prot. n° P500/4122/1 sott. 1/B del 04/04/2001. N.d.R.

³⁸ Vedasi, in merito alle scale non facenti parte del sistema di vie di esodo, la risposta n° 5. della lettera circolare prot. n° P500/4122/1 sott. 1/B del 04/04/2001. N.d.R.

³⁹ Vedasi, in merito all'obbligo che le scale protette facenti parte di un sistema di vie di esodo, a servizio di attività esistenti, immettano direttamente su luogo sicuro (o tramite percorso protetto), la risposta al punto 2 dei chiarimenti prot. n° P582/4122/1 sott. 3 del 13/04/1995 e n° P958/4122 sott. 1/3 del 08/06/1995. N.d.R.

⁴⁰ Vedasi, per il tipo di materiale da impiegare per le caratteristiche di resistenza al fuoco delle scale, il chiarimento prot. n° P85/4122/1 sott. 3 del 05/03/2003. N.d.R.

⁴¹ Vedasi, in merito all'utilizzo delle scale esterne in luogo di quelle a prova di fumo, il chiarimento prot. n° P860/4122/1 sott. 3 del 25/07/2008. N.d.R.

Le rampe delle scale devono essere rettilinee, avere non meno di tre gradini e non più di quindici. I gradini devono essere a pianta rettangolare, devono avere alzata e pedata costanti, rispettivamente non superiore a 17 cm e non inferiore a 30 cm. Sono ammesse rampe non rettilinee, a condizione che vi siano pianerottoli di riposo almeno ogni quindici gradini e che la pedata del gradino sia di almeno 30 cm, misurata a 40 cm dal montante centrale o dal parapetto interno. Il vano scala deve avere superficie netta di aerazione permanente in sommità non inferiore ad 1 m².⁴² Nel vano di aerazione è consentita l'installazione di dispositivi per la protezione dagli agenti atmosferici, da realizzare anche tramite infissi apribili automaticamente a mezzo di dispositivo comandato da rivelatori automatici di incendio o manualmente a distanza.

6.7. Ascensori e montacarichi.⁴³

Gli ascensori ed i montacarichi non possono essere utilizzati in caso di incendio, ad eccezione degli ascensori antincendio definiti al punto 6.8.

Gli ascensori e i montacarichi che non siano installati all'interno di una scala di tipo almeno protetto, devono avere il vano corsa di tipo protetto, con caratteristiche di resistenza al fuoco congrue con quanto previsto al punto 6.1.

Le caratteristiche di ascensori e montacarichi debbono rispondere alle specifiche disposizioni vigenti di prevenzione incendi.

6.8. Ascensori antincendio.⁴⁴

Nelle strutture ricettive ubicate in edifici aventi altezza antincendio superiore a 54 m dovranno essere previsti «ascensori antincendio» da poter utilizzare, in caso di incendio, nelle operazioni di soccorso e da realizzare come segue:

1) le strutture del vano corsa e del locale macchinario devono possedere resistenza al fuoco REI 120; l'accesso allo sbarco dei piani deve avvenire da filtro a prova di fumo di resistenza al fuoco REI 120. L'accesso al locale macchinario deve avvenire direttamente dall'esterno o tramite filtro a prova di fumo, realizzato con strutture di resistenza al fuoco REI 120;

2) gli ascensori devono disporre di doppia alimentazione elettrica, una delle quali di sicurezza;

3) in caso d'incendio si deve realizzare il passaggio automatico da alimentazione normale ad alimentazione di sicurezza;

4) in caso di incendio la manovra di questi ascensori deve essere riservata al personale appositamente incaricato ed ai vigili del fuoco;

5) i montanti dell'alimentazione elettrica normale e di sicurezza del locale macchinario devono essere protetti contro l'azione del fuoco e tra di loro nettamente separati;

6) gli ascensori devono essere muniti di un sistema citofonico tra cabina, locale macchinario e pianerottoli;

7) gli ascensori devono avere il vano corsa ed il locale macchinario distinti dagli altri ascensori.

7. Misure per l'evacuazione in caso di emergenza.

7.1. Affollamento.

Il massimo affollamento è fissato in:

aree destinate alle camere: numero dei posti letto;

aree comuni a servizio del pubblico: densità di affollamento pari a 0,4 persone/m², salvo quanto previsto al punto 8.4.4;

aree destinate ai servizi: persone effettivamente presenti più il 20%.

7.2. Capacità di deflusso.

Al fine del dimensionamento delle uscite, le capacità di deflusso devono essere non superiori ai seguenti valori:

50 per il piano terra;

37,5 per i piani interrati;

37,5 per gli edifici sino a tre piani fuori terra;

33 per gli edifici a più di tre piani fuori terra.

7.3. Sistemi di vie di uscita.

⁴² Vedasi, per la superficie minima di aerazione del vano scala, il chiarimento prot. n° P145/4122/1 sott. 3 del 21/06/2004. N.d.R.

⁴³ Vedasi, in merito agli ascensori non facenti parte del sistema di vie di esodo, il chiarimento n° 1. della lettera circolare prot. n° P896/4122/1 sott. 1 del 06/05/2004. N.d.R.

⁴⁴ Tale punto è stato sostituito dal c. 3 dell'art. 5 del DM 15/09/2005, che parla non più di "ascensore antincendio" ma di "ascensore di soccorso" le cui caratteristiche sono riportate nello stesso DM. N.d.R.

Gli edifici, o la parte di essi destinata a struttura ricettiva, devono essere provvisti di un sistema organizzato di vie di uscita, dimensionato in base al massimo affollamento previsto in funzione della capacità di deflusso e che adduca in luogo sicuro.

Il percorso può comprendere corridoi, vani di accesso alle scale e di uscita all'esterno, scale, rampe e passaggi.

Deve essere previsto almeno uno spazio calmo per ogni piano ove hanno accesso persone con capacità motorie ridotte od impedite. Gli spazi calmi devono essere dimensionati in base al numero di utilizzatori previsto dalle normative vigenti.⁴⁵

La larghezza utile deve essere misurata deducendo l'ingombro di eventuali elementi sporgenti con esclusione degli estintori.

Tra gli elementi sporgenti non sono considerati quelli posti ad altezza superiore a 2 m ed eventuali corrimano lungo le pareti, con ingombro non superiore a 8 cm.

È vietato disporre specchi che possano trarre in inganno sulla direzione dell'uscita.

Le porte di accesso alle scale e quelle che immettono all'esterno o in luogo sicuro, devono aprirsi nel verso dell'esodo a semplice spinta.

Le porte delle camere per ospiti devono essere dotate di serrature a sblocco manuale istantaneo delle mandate dall'interno, al fine di facilitare l'uscita in caso di pericolo.

Le porte che si aprono sulle vie di uscita non devono ridurre la larghezza utile delle stesse.

7.4. Larghezza delle vie di uscita.

La larghezza utile delle vie di uscita deve essere multipla del modulo di uscita e non inferiore a due moduli (1,20 m). La misurazione della larghezza delle uscite sarà eseguita nel punto più stretto dalla luce. Fa eccezione la larghezza dei corridoi interni agli appartamenti per gli ospiti e delle porte delle camere.

7.5. Lunghezza delle vie di uscite.^{46, 47}

Dalla porta di ciascuna camera e da ogni punto dei locali comuni deve essere possibile raggiungere una uscita in luogo sicuro o su scala di sicurezza esterna con un percorso non superiore a 40 m.

È consentito, per edifici fino a 6 piani fuori terra, che il percorso per raggiungere una uscita su scala protetta sia non superiore a 30 m, purché la stessa immetta direttamente su luogo sicuro.

La lunghezza dei corridoi ciechi non può superare i 15 m.

7.6. Larghezza totale delle uscite.⁴⁸

La larghezza totale delle uscite da ogni piano, espressa in numero di moduli, è determinata dal rapporto tra il massimo affollamento previsto e la capacità di deflusso del piano.

Per le strutture ricettive che occupano più di due piani fuori terra, la larghezza totale delle vie di uscita che immettono all'aperto viene calcolata sommando il massimo affollamento previsto in due piani consecutivi, con riferimento a quelli aventi maggiore affollamento.⁴⁹

Nel computo della larghezza delle uscite sono conteggiate anche le porte d'ingresso, quando queste sono apribili verso l'esterno.

È consentito installare porte d'ingresso:

a) di tipo girevole, se accanto è installata una porta apribile a spinta verso l'esterno avente le caratteristiche di uscita;

b) di tipo scorrevole con azionamento automatico, unicamente se possono essere aperte a spinta verso l'esterno (con dispositivo appositamente segnalato) e restare in posizione di apertura quando manca l'alimentazione elettrica.

Le eventuali scale mobili non devono essere computate ai fini della larghezza delle uscite.

7.7. Numero di uscite.

Il numero delle uscite dai singoli piani dell'edificio non deve essere inferiore a due. Esse vanno poste in punti ragionevolmente contrapposti. È consentito che gli edifici a due piani fuori terra siano serviti da una sola scala,

⁴⁵ Vedasi, in merito alla non obbligatorietà della realizzazione di spazi calmi per attività esistenti, il chiarimento n° 5. della lettera circolare prot. n° P896/4122/1 sott. 1 del 06/05/2004. N.d.R.

⁴⁶ Vedasi, in merito alla lunghezza dei percorsi di esodo in relazione al numero dei piani ed alla tipologia di scala, la lettera circolare prot. n° P1226/4122/1 del 20/05/1994. N.d.R.

⁴⁷ Vedasi, a chiarimento di tale punto, la risposta n° 8. della lettera circolare prot. n° P500/4122/1 sott. 1/B del 04/04/2001. N.d.R.

⁴⁸ Vedasi, a chiarimento di tale punto, anche in merito alla larghezza complessiva delle scale, la risposta n° 7. della lettera circolare prot. n° P500/4122/1 sott. 1/B del 04/04/2001. N.d.R.

⁴⁹ Vedasi, in merito alla modalità di dimensionamento delle vie di uscita nel caso di una struttura alberghiera esistente dotata di unica scala, il chiarimento prot. n° P867/4122/1 sott. 3 del 22/08/2007. N.d.R.

purchè la lunghezza dei corridoi che adducono alla stessa non superi i 15 m, e ferma restando l'osservanza del punto 7.5, primo comma.

Nelle strutture ricettive monopiano in cui tutte le camere per ospiti hanno accesso direttamente dall'esterno non è richiesta la realizzazione della seconda via di esodo limitatamente all'area riservata alle camere.

8. Aree ed impianti a rischio specifico.

8.1. Locali adibiti a depositi.⁵⁰

8.1.1. Locali, di superficie non superiore a 12 m², destinati a deposito di materiale combustibile.

Possono essere ubicati anche al piano camere. Le strutture di separazione nonché le porte devono possedere caratteristiche almeno REI 60 ed essere munite di dispositivo di autochiusura. Il carico di incendio deve essere limitato a 60 kg/m² e deve essere installato un impianto automatico di rivelazione ed allarme di incendio. La ventilazione naturale non deve essere inferiore ad 1/40 della superficie in pianta. Ove non sia possibile raggiungere per l'aerazione naturale il rapporto di superficie predetto, è ammesso il ricorso alla aerazione meccanica con portata di due ricambi orari, da garantire anche in situazioni di emergenza, sempreché sia assicurata una superficie di aerazione naturale pari al 25% di quella prevista.

In prossimità delle porte di accesso al locale deve essere installato un estintore.

8.1.2. Locali, di superficie massima di 500 m², destinati a deposito di materiale combustibile.⁵¹

Possono essere ubicati all'interno dell'edificio con esclusione dei piani camere. Le strutture di separazione e la porta di accesso, che deve essere dotata di dispositivo di autochiusura, devono possedere caratteristiche almeno REI 90. Deve essere installato un impianto automatico di rivelazione ed allarme incendio. Il carico d'incendio deve essere limitato 60 kg/m²; qualora sia superato tale valore, il deposito deve essere protetto con impianto di spegnimento automatico. L'aerazione deve essere non inferiore ad 1/40 della superficie del locale.

8.1.3. Depositi di sostanze infiammabili.

Devono essere ubicati al di fuori del volume del fabbricato. È consentito detenere, all'interno del volume dell'edificio in armadi metallici dotati di bacino di contenimento, prodotti liquidi infiammabili, strettamente necessari per le esigenze igienico-sanitarie. Tali armadi devono essere ubicati nei locali deposito.

8.2. Servizi tecnologici.

8.2.1. Impianti di produzione calore.

Gli impianti di produzione di calore devono essere di tipo centralizzato.^{52, 53} I predetti impianti devono essere realizzati a regola d'arte e nel rispetto delle specifiche disposizioni di prevenzione incendi. Nei villaggi albergo e nelle residenze turistico-alberghiere, è consentito, in considerazione della specifica destinazione, che le singole unità abitative siano servite da impianti individuali per riscaldamento ambienti e/o cottura cibi alimentati da gas combustibile sotto l'osservanza delle seguenti prescrizioni:

- a) gli apparecchi e gli impianti di adduzione del gas, le superfici di aerazione e le canalizzazioni di scarico devono essere realizzate a regola d'arte in conformità alle vigenti norme di sicurezza;
- b) gli apparecchi di riscaldamento ambiente e produzione acqua calda alimentate a gas, devono essere ubicati all'esterno;
- c) ciascun bruciatore a gas sia dotato di dispositivo a termocoppia che consenta l'interruzione del flusso del gas in caso di spegnimento della fiamma;
- d) i contatori e/o le bombole di alimentazione del gas combustibile devono essere posti all'esterno;
- e) la portata termica complessiva degli apparecchi alimentati a gas deve essere limitata a 34,89 Kw (30.000 Kcal/h);
- f) gli apparecchi devono essere oggetto di una manutenzione regolare adeguata e le istruzioni per il loro uso devono essere chiaramente esposte.

8.2.1.1. Distribuzione dei gas combustibili.

Le condutture principali dei gas combustibili devono essere a vista ed esterne al fabbricato. In alternativa, nel caso di gas con densità relativa inferiore a 0,8, è ammessa la sistemazione a vista, in cavedi direttamente areati in sommità. Nei locali dove l'attraversamento è ammesso, le tubazioni devono essere poste inguaina di classe

⁵⁰ Vedasi, in merito al rispetto di tale punto anche per le dispense, le cantine, ecc., il chiarimento prot. n° P524/4122/1 sott. 3 del 13/07/2007. N.d.R.

⁵¹ Vedasi, in merito all'esclusione dell'ubicazione di tali tipi di depositi anche dai piani camere per il personale, il punto 5 del chiarimento prot. n° P401/4101 sott. 106/33 del 23/04/1998. N.d.R.

⁵² Vedasi in merito alla possibilità di installazione di cucine a servizio di ogni singolo piano, il punto 4. del chiarimento prot. n° P891/4101 sott. 106/33 del 26/07/2000. N.d.R.

⁵³ Vedasi, sulla possibilità di frazionamento dell'impianto di riscaldamento in più centrali termiche, la risposta n° 9. della lettera circolare prot. n° P500/4122/1 sott. 1/B del 04/04/2001. N.d.R.

zero, aerata alle due estremità verso l'esterno e di diametro superiore di almeno 2 cm rispetto alla tubazione interna. La conduttura principale del gas deve essere munita di dispositivo di chiusura manuale, situato all'esterno, direttamente all'arrivo della tubazione e perfettamente segnalato.

8.2.2. Impianti di condizionamento e ventilazione.⁵⁴

Gli impianti di condizionamento e/o di ventilazione possono essere centralizzati o localizzati. Tali impianti devono possedere i requisiti che garantiscano il raggiungimento dei seguenti obiettivi:

- 1) mantenere l'efficienza delle compartimentazioni;
- 2) evitare il ricircolo dei prodotti della combustione o di altri gas ritenuti pericolosi;
- 3) non produrre, a causa di avarie e/o guasti propri, fumi che si diffondano nei locali serviti;
- 4) non costituire elemento di propagazione di fumi e/o fiamme, anche nella fase iniziale degli incendi.

Tali obiettivi si considerano raggiunti se gli impianti sono realizzati come di seguito specificato:

8.2.2.1. Impianti centralizzati.

Le unità di trattamento dell'aria e i gruppi frigoriferi non possono essere installati nei locali dove sono installati gli impianti di produzione calore.⁵⁵

I gruppi frigoriferi devono essere installati in appositi locali, realizzati con strutture di separazione di caratteristiche di resistenza al fuoco non inferiori a REI 60 ed accesso direttamente dall'esterno o tramite disimpegno aerato di analoghe caratteristiche, munito di porte REI 60 dotate di congegno di autochiusura.

L'aerazione nei locali dove sono installati i gruppi frigoriferi non deve essere inferiore a quella indicata dal costruttore dei gruppi stessi, con una superficie minima non inferiore a 1/20 della superficie in pianta del locale.

Nei gruppi frigoriferi devono essere utilizzati come fluidi frigoriferi prodotti non infiammabili e non tossici. I gruppi refrigeratori che utilizzano soluzioni acquose di ammoniaca possono essere installati solo all'esterno dei fabbricati o in locali aventi caratteristiche analoghe a quelli delle centrali termiche alimentate a gas.

Le centrali frigorifere destinate a contenere gruppi termorefrigeratori ad assorbimento a fiamma diretta devono rispettare le disposizioni di prevenzione incendi in vigore per gli impianti di produzione calore, riferiti al tipo di combustibile impiegato. Non è consentito utilizzare aria di ricircolo proveniente da cucine, autorimesse e comunque da spazi a rischio specifico.

8.2.2.2. Condotte.⁵⁶

Le condotte devono essere realizzate in materiale di classe 0 di reazione al fuoco; le tubazioni flessibili di raccordo devono essere di classe di reazione al fuoco non superiore alla classe 2.

Le condotte non devono attraversare:

- luoghi sicuri, che non siano a cielo libero;
- vani scala e vani ascensore;

locali che presentino pericolo di incendio, di esplosione e di scoppio.

L'attraversamento dei soprarichiamati locali può tuttavia essere ammesso se le condotte sono racchiuse in strutture resistenti al fuoco di classe almeno pari a quella del vano attraversato.

Qualora le condotte attraversino strutture che delimitano i compartimenti, nelle condotte deve essere installata, in corrispondenza degli attraversamenti, almeno una serranda avente resistenza al fuoco pari a quella della struttura che attraversano, azionata automaticamente e direttamente da rivelatori di fumo.

Negli attraversamenti di pareti e solai, lo spazio attorno alle condotte deve essere sigillato con materiale di classe 0, senza tuttavia ostacolare le dilatazioni delle stesse.

8.2.2.3. Dispositivi di controllo.

Ogni impianto deve essere dotato di un dispositivo di comando manuale, situato in un punto facilmente accessibile, per l'arresto dei ventilatori in caso d'incendio.

⁵⁴ Vedasi:

- in merito ai requisiti di reazione a fuoco delle condotte dell'impianto di condizionamento e ventilazione a servizio di attività soggette ai controlli di prevenzione incendi, il DM 31/03/2003;
- in merito alle disposizioni di prevenzione incendi per gli impianti di climatizzazione inseriti nelle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi, il DM 10/03/2020. N.d.R.

⁵⁵ Vedasi, in merito alla possibilità di consentire la permanenza di scambiatori di calore fra acqua calda o fredda ed aria in locali cucina, nelle attività ricettive esistenti, la risposta al punto 3 dei chiarimenti prot. n° P582/4122/1 sott. 3 del 13/04/1995 e n° P958/4122 sott. 1/3 del 08/06/1995. N.d.R.

⁵⁶ Vedasi, in merito al poter utilizzare il vano controsoffitto del corridoio con bocchette di immissione dirette nelle camere in luogo delle condotte di aerazione classiche, il chiarimento prot. n° 0006828-192/032101.01.4122.002 del 04/05/2011. N.d.R.

Inoltre, gli impianti a ricircolo d'aria, a servizio di più compartimenti, devono essere muniti, all'interno delle condotte, di rivelatori di fumo che comandino automaticamente l'arresto dei ventilatori e la chiusura delle serrande tagliafuoco. L'intervento dei rivelatori deve essere segnalato nella centrale di controllo di cui al punto 12.2.

L'intervento dei dispositivi, sia manuali che automatici, non deve consentire la rimessa in marcia dei ventilatori senza l'intervento manuale dell'operatore.

8.2.2.4. Schemi funzionali.

Per ciascun impianto dovrà essere predisposto uno schema funzionale in cui risultino:
gli attraversamenti di strutture resistenti al fuoco;
l'ubicazione delle serrande tagliafuoco;
l'ubicazione delle macchine;
l'ubicazione di rivelatori di fumo, e del comando manuale;
lo schema di flusso dell'aria primaria e secondaria;
la logica sequenziale delle manovre e delle azioni previste in emergenza.

8.2.2.5. Impianti localizzati.

È consentito il condizionamento dell'aria a mezzo di armadi condizionatori, a condizione che il fluido refrigerante non sia infiammabile. È comunque escluso l'impiego di apparecchiature a fiamma libera.

8.3. Autorimesse.

Le autorimesse a servizio delle strutture ricettive devono essere realizzate in conformità e con le limitazioni previste dalle vigenti disposizioni.

8.4. Spazi per riunioni, trattenimento e simili.⁵⁷

Ai locali e agli spazi, frequentati da pubblico, ospite o non dell'attività, inseriti nell'ambito di un edificio o complesso ricettivo, destinati a trattenimenti e riunioni a pagamento o non, si applicano le seguenti norme di prevenzione incendi. A titolo esemplificativo le suddette manifestazioni possono comprendere:

conferenze;⁵⁸
convegni;
sfilate di moda;
riunioni conviviali;
piccoli spettacoli di cabaret;
feste danzanti;
esposizioni d'arte e/o merceologiche con o senza l'ausilio di mezzi audiovisivi.

8.4.1. Ubicazione.

I locali di trattenimento possono essere ubicati a qualsiasi quota al di sopra del piano stradale ed ai piani interrati purché non oltre 10 m al di sotto del piano stradale.

8.4.2. Comunicazioni.

I locali di trattenimento con capienza inferiore a 100 persone possono essere posti in comunicazione diretta con altri ambienti dell'attività ricettiva, salvo quanto previsto dalle norme, relativamente alle aree a rischio specifico.

Per gli altri locali, le relative comunicazioni con altri ambienti dell'attività ricettiva devono avvenire mediante porte di resistenza al fuoco almeno REI 30, purché ciò non sia in contrasto con le norme di prevenzione incendi relative alle aree a rischio specifico.

8.4.3. Strutture e materiali.

Per quanto concerne i requisiti di resistenza al fuoco degli elementi strutturali e le caratteristiche di reazione al fuoco dei materiali di rivestimento e di arredo, valgono le prescrizioni indicate ai precedenti punti 6.1 e 6.2.

8.4.4. Misure per l'evacuazione in caso di emergenza.

L'affollamento massimo ipotizzabile, in quei locali in cui il pubblico trova posto in sedili distribuiti in file, gruppi e settori, viene fissato pari al numero dei posti a sedere. Negli altri casi esso viene fissato pari a quanto risulta in base ad una densità di affollamento non superiore a 0,7 persone per m² e che in ogni caso dovrà essere

⁵⁷ Vedasi, in merito al non considerare fra tali spazi i locali adibiti a sala da pranzo o sala colazioni, il chiarimento n° 4. della lettera circolare prot. n° P896/4122/1 sott. 1 del 06/05/2004. N.d.R.

⁵⁸ Vedasi, in merito alla normativa di riferimento per auditori e sale conferenze inseriti in attività alberghiera, il chiarimento prot. n° P571/4122/1 sott. 3 del 12/07/2002. N.d.R.

dichiarato sotto la diretta responsabilità del titolare dell'attività. I locali devono disporre di un sistema organizzato di vie di esodo per le persone, conforme alle vigenti disposizioni in materia ed alle seguenti prescrizioni:

a) locali con capienza superiore a 100 persone: devono essere serviti da uscite che, per numero e dimensioni, siano conformi alle vigenti norme sui locali di spettacolo e trattenimento. Almeno la metà di tali uscite deve addurre direttamente all'esterno o su luogo sicuro dinamico mentre le altre possono immettere nel sistema di vie di esodo del piano;

b) locali con capienza complessiva tra 50 e 100 persone: devono essere dotati di almeno due uscite, la cui larghezza sia conforme alle vigenti norme di prevenzione incendi sui locali di pubblico spettacolo, che immettano nel sistema di vie o di esodo del piano;

c) locali con capienza inferiore a 50 persone: è ammesso che tali locali siano serviti da una sola uscita, di larghezza non inferiore a 0,90 m, che immetta nel sistema di vie di uscita del piano.

8.4.5. Distribuzione dei posti a sedere.

La distribuzione dei posti a sedere deve essere conforme alle vigenti disposizioni, con eccezione dei locali destinati a feste danzanti, riunioni conviviali ecc. per i quali è consentito che i sedili non siano uniti tra di loro e siano distribuiti secondo le necessità del caso, a condizione che non costituiscano impedimento ed ostacolo per lo sfollamento delle persone in caso di emergenza.

9. Impianti elettrici.

Gli impianti elettrici devono essere realizzati in conformità alla legge n. 186 del 1° marzo 1968 (Gazzetta Ufficiale n. 77 del 23 marzo 1968).

In particolare, ai fini della prevenzione degli incendi, gli impianti elettrici:

non devono costituire causa primaria di incendio o di esplosione;

non devono fornire alimento o via privilegiata di propagazione degli incendi. Il comportamento al fuoco della membratura deve essere compatibile con la specifica destinazione d'uso dei singoli locali;

devono essere suddivisi in modo che un eventuale guasto non provochi la messa fuori servizio dell'intero sistema (utenza);

devono disporre di apparecchi di manovra ubicati in posizioni <<protette>> e devono riportare chiare indicazioni dei circuiti cui si riferiscono.

I seguenti sistemi utenza devono disporre di impianti di sicurezza:

a) illuminazione;

b) allarme;

c) rivelazione;

d) impianti di estinzione incendi;

e) ascensori antincendio.

La rispondenza alle vigenti norme di sicurezza deve essere attestata con la procedura di cui alla legge n. 46 del 5 marzo 1990 e successivi regolamenti di applicazione.

L'alimentazione di sicurezza deve essere automatica ad interruzione breve ($\leq 0,5$ sec) per gli impianti di rivelazione, allarme e illuminazione e ad interruzione media (≤ 15 sec) per ascensori antincendio ed impianti idrici antincendio.

Il dispositivo di carica degli accumulatori deve essere di tipo automatico e tale da consentire la ricarica completa entro 12 ore.

L'autonomia dell'alimentazione di sicurezza deve consentire lo svolgimento in sicurezza del soccorso e dello spegnimento per il tempo necessario; in ogni caso l'autonomia minima viene stabilita per ogni impianto come segue:

rivelazione e allarme: 30 minuti;

illuminazione di sicurezza: 1 ora;

ascensori antincendio: 1 ora;

impianti idrici antincendio: 1 ora.

L'installazione dei gruppi elettrogeni deve essere conforme alle regole tecniche vigenti.

L'impianto di illuminazione di sicurezza deve assicurare un livello di illuminazione non inferiore a 5 lux, ad 1 m di altezza dal piano di calpestio lungo le vie di uscita.

Sono ammesse singole lampade con alimentazione autonoma, purchè assicurino il funzionamento per almeno 1 ora.

Il quadro elettrico generale deve essere ubicato in posizione facilmente accessibile, segnalata e protetta dall'incendio.

10. Sistemi di allarme.

Gli edifici, o la parte di essi destinata ad attività ricettiva, devono essere muniti di un sistema di allarme acustico in grado di avvertire gli ospiti e il personale presenti delle condizioni di pericolo in caso di incendio.

I dispositivi sonori devono avere caratteristiche e ubicazione tali da poter segnalare il pericolo a tutti gli occupanti del fabbricato o delle parti di esso coinvolte dall'incendio.

Il comando del funzionamento simultaneo dei dispositivi sonori deve essere posto in ambiente presidiato, sotto il continuo controllo del personale preposto; può essere previsto un secondo comando centralizzato ubicato in un locale distinto dal precedente che non presenti particolari rischi d'incendio.

Per edifici muniti di impianto fisso di rivelazione e segnalazione d'incendio, il sistema di allarme deve funzionare automaticamente, secondo quanto prescritto nel punto 12.

Il funzionamento del sistema di allarme deve essere garantito anche in assenza di alimentazione elettrica principale, per un tempo non inferiore a 30 minuti.

11. Mezzi ed impianti di estinzione degli incendi.

11.1. Generalità.

Le apparecchiature e gli impianti di estinzione degli incendi devono essere realizzati a regola d'arte ed in conformità a quanto di seguito indicato.

11.2. Estintori.

Tutte le attività ricettive devono essere dotate di un adeguato numero di estintori portatili. Nelle more della emanazione di una apposita norma armonizzata, gli estintori devono essere di tipo approvato dal Ministero dell'interno ai sensi del decreto ministeriale 20 dicembre 1982 (Gazzetta Ufficiale n. 19 del 20 gennaio 1983) e successive modificazioni.

Gli estintori devono essere distribuiti in modo uniforme nell'area da proteggere, è comunque necessario che almeno alcuni si trovino:

- in prossimità degli accessi;
- in vicinanza di aree di maggior pericolo.

Gli estintori devono essere ubicati in posizione facilmente accessibile e visibile; appositi cartelli segnalatori devono facilitarne l'individuazione, anche a distanza. Gli estintori portatili devono essere installati in ragione di uno ogni 200 m² di pavimento, o frazione, con un minimo di un estintore per piano.

Gli estintori portatili dovranno avere capacità estinguente non inferiore a 13 A-89 B; a protezione di aree ed impianti a rischio specifico devono essere previsti estintori di tipo idoneo. Per attività fino a venticinque posti letto è sufficiente la sola installazione di estintori.

11.3. Impianti idrici antincendio.⁵⁹

Gli idranti ed i naspi, correttamente corredati, devono essere:
distribuiti in modo da consentire l'intervento in tutte le aree dell'attività;
collocati in ciascun piano negli edifici a più piani;
dislocati in posizione facilmente accessibile e visibile.
Appositi cartelli segnalatori devono agevolare l'individuazione a distanza.

Gli idranti ed i naspi non devono essere posti all'interno delle scale in modo da non ostacolare l'esodo delle persone. In presenza di scale a prova di fumo interne, al fine di agevolare le operazioni di intervento dei vigili del fuoco, gli idranti devono essere ubicati all'interno dei filtri a prova di fumo.

11.3.1. Naspi DN 20.

Le attività con numero di posti letto superiore a 25 e fino a 100, devono essere almeno dotate di naspi DN 20.

Ogni naspo deve essere corredato da una tubazione semirigida lunga 20 m, realizzata a regola d'arte.

I naspi possono essere collegati alla normale rete idrica, purchè questa sia in grado di alimentare in ogni momento contemporaneamente, oltre all'utenza normale, i due naspi in posizione idraulicamente più sfavorevole, assicurando a ciascuno di essi una portata non inferiore 35 l/min ed una pressione non inferiore a 1,5 bar, quando sono entrambi in fase di scarica.

L'alimentazione deve assicurare una autonomia non inferiore a 60 min. Qualora la rete idrica non sia in grado di assicurare quanto sopra prescritto, deve essere predisposta una alimentazione di riserva, capace di fornire le medesime prestazioni.

11.3.2. Idranti DN 45.

Le attività con capienza superiore a 100 posti letto devono essere dotate di una rete idranti DN 45. Ogni idrante deve essere corredato da una tubazione flessibile lunga 20 m.

11.3.2.1. Rete di tubazioni.

L'impianto idrico antincendio per idranti deve essere costituito da una rete di tubazioni, realizzata preferibilmente ad anello, con montanti disposti nei vani scala.

Da ciascun montante, in corrispondenza di ogni piano, deve essere derivato, con tubazione di diametro interno non inferiore a 40 mm, un attacco per idranti DN 45.

⁵⁹ Vedasi, in merito alle caratteristiche ed alla progettazione di tali impianti, il DM 20/12/2012. N.d.R.

La rete di tubazioni deve essere indipendente da quella dei servizi sanitari.
Le tubazioni devono essere protette dal gelo, da urti e qualora non metalliche, dal fuoco.

11.3.2.2. Caratteristiche idrauliche.

L'impianto deve avere caratteristiche idrauliche tali da garantire una portata minima di 360 l/min per ogni colonna montante e nel caso di più colonne, il funzionamento contemporaneo di almeno due. Esso deve essere in grado di garantire l'erogazione ai 3 idranti in posizione idraulica più sfavorita, assicurando a ciascuno di essi una portata non inferiore a 120 l/min con una pressione al bocchello di 2 bar.

L'alimentazione deve assicurare una autonomia di almeno 60 minuti.

11.3.2.3. Alimentazione.

L'impianto deve essere alimentato normalmente dall'acquedotto pubblico. Qualora l'acquedotto non garantisca la condizione di cui al punto precedente, dovrà essere realizzata una riserva idrica di idonea capacità.

Il gruppo di pompaggio di alimentazione della rete antincendio deve essere realizzato da elettropompa con alimentazione elettrica di riserva (gruppo elettrogeno ad azionamento automatico) o da una motopompa con avviamento automatico.

11.3.2.4. Alimentazione ad alta affidabilità.

Per le attività con oltre 500 posti letto e per quelle ubicate in edifici aventi altezza antincendio superiore a 32 m, l'alimentazione della rete antincendio deve essere del tipo ad alta affidabilità.

Affinché una alimentazione sia considerata ad alta affidabilità dovrà essere realizzata in uno dei seguenti modi:
una riserva virtualmente inesauribile;

due serbatoi o vasche di accumulo, la cui capacità singola sia pari a quella minima richiesta dall'impianto e dotati di rinalzo;

due tronchi di acquedotto che non interferiscano fra loro nell'erogazione, non siano alimentati dalla stessa sorgente, salvo che virtualmente inesauribile.

Tale alimentazione deve essere collegata alla rete antincendio tramite due gruppi di pompaggio, composti da una o più pompe, ciascuno dei quali in grado di assicurare le prestazioni richieste secondo una delle seguenti modalità:

una elettropompa ed una motopompa, una di riserva all'altra;

due elettropompe, ciascuna con portata pari a metà del fabbisogno ed una motopompa di riserva avente portata pari al fabbisogno totale;

due motopompe, una di riserva all'altra;

due elettropompe, una di riserva all'altra, con alimentazioni elettriche indipendenti.

Ciascuna pompa deve avviarsi automaticamente.

11.3.3. Idranti DN 70.

Nelle strutture ricettive con oltre 500 posti letto e in quelle ubicate in edificio con altezza antincendio oltre 32 m, deve esistere all'esterno, in posizione accessibile ed opportunamente segnalata, almeno un idrante DN 70, da utilizzare per rifornimento dei mezzi dei vigili del fuoco. Tale idrante dovrà assicurare una portata non inferiore a 460 l/min per almeno 60 minuti.

Nel caso la stessa rete alimenti sia gli idranti interni che quelli esterni, le alimentazioni devono assicurare almeno il fabbisogno contemporaneo dell'utenza complessiva.

11.3.4. Collegamento delle autopompe VV.F.

Al piede di ogni colonna montante di edifici con più di tre piani fuori terra, deve essere installato un attacco di mandata per il collegamento con le autopompe VV.F.

11.3.5. Impianti di spegnimento automatico.

Oltre alla rete idranti, nelle strutture ricettive con oltre 1.000 posti letto, deve essere previsto l'impianto di spegnimento automatico a pioggia su tutta l'attività.⁶⁰

12. Impianti di rivelazione e segnalazione degli incendi.⁶¹

12.1. Generalità.

Nelle attività ricettive con capienza superiore a 100 posti letto deve essere prevista l'installazione di un impianto fisso di rivelazione e segnalazione automatica degli incendi in grado di rivelare e segnalare a distanza

⁶⁰ Vedasi, in merito alla possibilità di consentire un impianto automatico ad acqua nebulizzata rispondente alle norme NFPA invece di un impianto sprinkler ad acqua frazionata (UNI), il chiarimento prot. n° P400/4122/1 sott. 3 del. 06/05/2003. N.d.R.

⁶¹ Vedasi, in merito alle caratteristiche ed alla progettazione di tali impianti, il DM 20/12/2012. N.d.R.

un principio d'incendio che possa verificarsi nell'ambito dell'attività. Nei locali deposito, indipendentemente dal numero di posti letto, devono essere comunque installati tali impianti, come previsto dal precedente punto 8.1.

12.2. Caratteristiche.

L'impianto deve essere progettato e realizzato a regola d'arte.⁶²

La segnalazione di allarme proveniente da uno qualsiasi dei rivelatori utilizzati dovrà sempre determinare una segnalazione ottica ed acustica di allarme incendio nella centrale di controllo e segnalazione, la quale deve essere ubicata in ambiente presidiato.

Il predetto impianto dovrà consentire l'azionamento automatico dei dispositivi di allarme posti nell'attività entro:

a) 2 minuti dall'emissione della segnalazione di allarme proveniente da due o più rivelatori o dall'azionamento di un qualsiasi pulsante manuale di segnalazione di incendio;

b) 5 minuti dall'emissione di una segnalazione di allarme proveniente da un qualsiasi rivelatore, qualora la segnalazione presso la centrale di allarme non sia tacitata dal personale preposto.

I predetti tempi potranno essere modificati in considerazione della tipologia dell'attività e dei rischi in essa esistenti.

Qualora previsto dalla presente regola tecnico o nella progettazione dell'attività, l'impianto di rivelazione dovrà consentire l'attivazione automatica di una o più delle seguenti azioni:

chiusura automatica di eventuali porte tagliafuoco, normalmente aperte, appartenenti al compartimento antincendio da cui è pervenuta la segnalazione, tramite l'attivazione degli appositi dispositivi di chiusura;

disattivazione elettrica dell'eventuale impianto di ventilazione o condizionamento esistente;

attivazione degli eventuali filtri in sovrappressione;

chiusura di eventuali serrande tagliafuoco esistenti poste nelle canalizzazioni degli impianti di ventilazione o condizionamento, riferite al compartimento da cui proviene la segnalazione;

eventuale trasmissione a distanza delle segnalazioni di allarme in posti predeterminati in un piano operativo interno di emergenza.

Inoltre, nelle attività ricettive con oltre 300 posti letto o con numero superiore a 100 posti letto ubicate all'interno di edifici di altezza superiore a 24 m, dovranno essere installati dispositivi ottici di ripetizione di allarme lungo i corridoi, per i rivelatori ubicati nelle camere e nei depositi. Tali ripetitori, inoltre, dovranno essere previsti per quei rivelatori che sorvegliano aree non direttamente visibili.

13. Segnaletica di sicurezza.

La segnaletica di sicurezza dovrà essere conforme al decreto del Presidente della Repubblica n. 524/1982 (Gazzetta Ufficiale n. 218 del 10 agosto 1982). Inoltre, la posizione e la funzione degli spazi calmi dovrà essere adeguatamente segnalata.

14. Gestione della sicurezza.

14.1. Generalità.

Il responsabile dell'attività deve provvedere affinché nel corso della gestione non vengano alterate le condizioni di sicurezza, ed in particolare che:

sui sistemi di vie di uscita non siano collocati ostacoli (depositi, mobilio ecc.) che possano intralciare l'evacuazione delle persone riducendo la larghezza o che costituiscano rischio di propagazione dell'incendio;

siano presi opportuni provvedimenti di sicurezza in occasione di situazioni particolari, quali: manutenzioni, risistemazioni ecc.;

siano mantenuti efficienti i mezzi e gli impianti antincendio, siano eseguite tempestivamente le eventuali manutenzioni o sostituzioni necessarie e siano condotte periodicamente prove degli stessi con cadenze non superiori a sei mesi;

siano mantenuti costantemente in efficienza gli impianti elettrici; in conformità a quanto previsto dalle vigenti norme;

siano mantenuti costantemente in efficienza gli impianti di ventilazione, condizionamento e riscaldamento. In particolare, il controllo dovrà essere finalizzato alla sicurezza antincendio e deve essere prevista una prova periodica degli stessi con cadenza non superiore ad un anno. Le centrali termiche devono essere affidate a personale qualificato, in conformità a quanto previsto dalle vigenti regole tecniche.

14.2. Chiamata servizi di soccorso.

I servizi di soccorso debbono poter essere avvertiti facilmente, con la rete telefonica.

La procedura di chiamata deve essere chiaramente indicata, a fianco di qualsiasi apparecchio telefonico dal quale questa chiamata sia possibile. Nel caso della rete telefonica pubblica, il numero di chiamata dei vigili del fuoco deve essere esposto bene in vista presso l'apparecchio telefonico dell'esercizio.

⁶² Vedasi, in merito alla possibilità di consentire l'installazione di impianti di rivelazione d'incendio ad onde convogliate, la risposta al punto 4 dei chiarimenti prot. n° P582/4122/1 sott. 3 del 13/04/1995 e n° P958/4122 sott. 1/3 del 08/06/1995. N.d.R.

15. Addestramento del personale.^{63, 64}

15.1. Primo intervento ed azionamento del sistema di allarme.

Il responsabile dell'attività deve provvedere affinché, in caso di incendio, il personale sia in grado di usare correttamente i mezzi disponibili per le operazioni di primo intervento, nonché di azionare il sistema di allarme e il sistema di chiamata di soccorso.

Tali operazioni devono essere chiaramente indicate al personale ed impartite anche in forma scritta. Tenendo conto delle condizioni di esercizio, il personale deve essere chiamato a partecipare almeno due volte l'anno a riunioni di addestramento e di allenamento all'uso dei mezzi di soccorso, di allarme e di chiamata di soccorso, nonché a esercitazioni di evacuazione dell'immobile sulla base di un piano di emergenza opportunamente predisposto.

15.2. Azioni da svolgere.

In caso di incendio, il personale di un'attività ricettiva, deve essere tenuto a svolgere le seguenti azioni: applicare le istruzioni che gli sono state impartite per iscritto; contribuire efficacemente all'evacuazione di tutti gli occupanti dell'attività ricettiva.

15.3. Attività di capienza superiore a 500 posti letto.

Nelle attività ricettive di capienza superiore a 500 posti letto deve essere previsto un servizio di sicurezza opportunamente organizzato, composto da un responsabile, e da addetti addestrati per il pronto intervento e dotati di idoneo equipaggiamento.

16. Registro dei controlli.

Deve essere predisposto un registro dei controlli periodici, dove siano annotati tutti gli interventi ed i controlli relativi alla efficienza degli impianti elettrici di illuminazione, di sicurezza, dei presidi antincendi, dei dispositivi di sicurezza e di controllo delle aree a rischio specifico e della osservanza della limitazione dei carichi di incendio nei vari ambienti dell'attività, nonché le riunioni di addestramento e le esercitazioni di evacuazione. Tale

registro deve essere mantenuto costantemente aggiornato e disponibile per i controlli da parte del Comando provinciale dei vigili del fuoco.

17. Istruzioni di sicurezza.

17.1. Istruzioni da esporre all'ingresso.

All'ingresso della struttura ricettiva devono essere esposte bene in vista precise istruzioni relative al comportamento del personale e del pubblico in caso di sinistro ed in particolare una planimetria dell'edificio per le squadre di soccorso che deve indicare la posizione:

- delle scale e delle vie di evacuazione;
- dei mezzi e degli impianti di estinzione disponibili;
- dei dispositivi di arresto degli impianti di distribuzione del gas e dell'elettricità;
- del dispositivo di arresto del sistema di ventilazione;
- del quadro generale del sistema di rivelazione e di allarme;
- degli impianti e locali che presentano un rischio speciale;
- degli spazi calmi.

17.2. Istruzioni da esporre a ciascun piano.

A ciascun piano deve essere esposta una planimetria d'orientamento, in prossimità delle vie di esodo. La posizione e la funzione degli spazi calmi deve essere adeguatamente segnalata.

17.3. Istruzioni da esporre in ciascuna camera.

In ciascuna camera precise istruzioni, esposte bene in vista, devono indicare il comportamento da tenere in caso di incendio. Oltre che in italiano, queste istruzioni devono essere redatte in alcune lingue estere, tenendo conto della provenienza della clientela abituale della struttura ricettiva. Queste istruzioni debbono essere accompagnate da una planimetria semplificata del piano, che indichi schematicamente la posizione della camera rispetto alle vie di evacuazione, alle scale ed alle uscite. Le istruzioni debbono attirare l'attenzione sul divieto di usare gli ascensori in caso di incendio.

Inoltre devono essere indicati i divieti di:

⁶³ Vedasi, in merito all'obbligo della formazione e dell'addestramento del personale, la risposta al punto 6 dei chiarimenti prot. n° P582/4122/1 sott. 3 del 13/04/1995 e n° P958/4122 sott. 1/3 del 08/06/1995. N.d.R.

⁶⁴ Vedasi, in merito all'obbligo della formazione e dell'addestramento del personale nelle residenze turistico alberghiere, comprese nel punto i) dell'articolo 1, la nota prot. n° 5949-032101 01 4122 001 del 08/06/2009. N.d.R.

impiegare fornelli di qualsiasi tipo per il riscaldamento di vivande,⁶⁵ stufe ed apparecchi di riscaldamento o di illuminazione in genere a funzionamento elettrico con resistenza in vista o alimentati con combustibili solidi, liquidi o gassosi;⁶⁶

tenere depositi, anche modesti, di sostanze infiammabili nei locali facenti parte del volume destinato all'attività.

Parte seconda⁶⁷

Attività esistenti.⁶⁸

18. Ubicazione.

Devono essere rispettati i punti 5.1⁶⁹ e 5.2⁷⁰, salvo quanto previsto al punto 20.5.

Per gli alloggi agrituristici è consentita la contiguità con i depositi di paglia, fieno o legname posti all'esterno della volumetria dell'edificio utilizzato per l'attività ricettiva, purché la struttura di separazione abbia caratteristiche almeno REI 120.

19. Caratteristiche costruttive.

19.1. Resistenza al fuoco delle strutture.⁷¹

I requisiti di resistenza al fuoco vanno valutati secondo quanto previsto al punto 6.1, con l'applicazione dei valori minimi sotto riportati:

Altezza antincendio dell'edificio	R/REI
Fino a 12 m	30
Superiore a 12 m fino a 54 m . . .	60
Oltre 54 m	90

19.2. Reazione al fuoco dei materiali.^{72, 73, 74}

È richiesto il rispetto del punto 6.2 con esclusione della lettera e) relativamente ai mobili imbottiti.

19.3. Compartimentazioni.

Gli edifici devono essere suddivisi in compartimenti (costituiti al massimo da due piani) come previsto al punto 6.3. Sono consentiti compartimenti, di superficie complessiva non superiore a 4.000 m², su più piani, a condizione che il carico di incendio, in ogni piano, non superi il valore di 30 Kg/m² e che sia installato un impianto automatico di rivelazione ed allarme di incendio in tutti gli ambienti.

Gli elementi costruttivi di separazione tra compartimenti devono soddisfare i requisiti di resistenza al fuoco indicati al punto 19.1.

Le separazioni e comunicazioni con i locali a rischio specifico devono essere congruenti con quanto previsto dalle specifiche norme, ove emanate, oppure secondo quanto specificato nel presente decreto.

19.4. Piani interrati.

⁶⁵ Vedasi, in merito alla possibilità di utilizzare nelle camere d'albergo, per cucinare, piastre ad induzione, il chiarimento prot. n. 4670 del 08/04/2013. N.d.R.

⁶⁶ Vedasi, con riferimento all'utilizzo di ferri da stiro e di bollitori elettrici nelle attività alberghiere, il chiarimento prot. n° P1307/4122/1 sott. 3 del 14/12/2000. N.d.R.

⁶⁷ Vedasi misure di sicurezza alternative ed integrative di cui agli allegati A e B al DM 06/10/2003. N.d.R.

⁶⁸ Vedasi, in merito a cosa intendere per attività esistente, il chiarimento prot. n° 9551 del 07/08/2015. N.d.R.

⁶⁹ Vedasi misura integrativa prevista al secondo punto 2 c.1. dell'allegato B al DM 06/10/2003. N.d.R.

⁷⁰ Vedasi, con riferimento al punto 5.2, capoverso 1, lettera d), le misure alternative previste al punto 18 dell'allegato A al DM 06/10/2003. N.d.R.

⁷¹ Vedasi misure alternative previste al punto 19 c. 1 dell'allegato A al DM 06/10/2003. N.d.R.

⁷² Vedasi, in merito ai materiali da impiegare, nelle attività esistenti:

a) lungo le vie di esodo;

b) riguardo ai materiali imbottiti;

il chiarimento prot. n° P582/4122/1 sott. 3 del 13/04/1995. N.d.R.

⁷³ Vedasi, con riferimento al punto 6.2 lettera a), le misure alternative previste al punto 19 c. 2 dell'allegato A al DM 06/10/2003. N.d.R.

⁷⁴ Vedasi, con riferimento al punto 6.2, lettera b), l'integrazione prevista al punto 19 c.1. dell'allegato B al DM 06/10/2003. N.d.R.

È richiesto il rispetto del punto 6.4.

19.5. Corridoi.⁷⁵

È richiesto il rispetto del punto 6.5 con eccezione delle porte delle camere, che devono avere caratteristiche non inferiori a RE 15 con autochiusura. La prescrizione relativa all'installazione delle porte RE 15 non si applica alle attività ubicate in edifici a non più di 3 piani fuori terra in cui la capienza non superi i 40 posti letto ed il carico di incendio in ciascun piano non superi i 20 kg/m². È consentito, altresì, che le porte delle camere non abbiano caratteristiche RE 15, quando l'attività è protetta da un impianto automatico di rivelazione ed allarme di incendio installato nei corridoi e nelle camere per ospiti.⁷⁶

19.6. Scale.

In edifici con più di due piani fuori terra e di altezza antincendi fino a 32 m le scale ad uso esclusivo devono essere di tipo protetto. Negli edifici di altezza superiore, le scale devono essere del tipo a prova di fumo.

Le caratteristiche di resistenza al fuoco dei vani scala e delle porte di accesso alle scale devono essere conformi con quanto previsto al punto 19.1.

Ogni vano scala deve avere una superficie netta di aerazione permanente in sommità come previsto al punto 6.6 ultimo comma.⁷⁷

Le camere per ospiti devono comunicare con il vano scala attraverso corridoi. La comunicazione diretta di tali camere con i vani scala è consentita, purché tramite disimpegno con porte di resistenza al fuoco congrua con quanto richiesto al punto 19.1.

Per i vani scala ad uso promiscuo si rimanda a quanto impartito al successivo punto 20.5 (strutture ricettive servite da vie di uscita ad uso promiscuo).

19.7. Ascensori e montacarichi.

Deve essere rispettato il punto 6.7. Le caratteristiche di resistenza al fuoco devono essere congrue con il punto 19.1

20. Misure per l'evacuazione in caso di incendio.

Le caratteristiche delle vie di esodo devono essere poste in relazione alle caratteristiche delle strutture ricettive e degli edifici entro cui queste sono ubicate, secondo quanto di seguito indicato.

20.1. Affollamento - Capacità di deflusso.

Devono essere rispettati i punti 7.1⁷⁸ e 7.2⁷⁹, salvo il caso indicato al successivo 20.5 (vie di uscita ad uso promiscuo).

20.2. Larghezza delle vie di uscita.

È consentito utilizzare, ai fini del deflusso, scale e passaggi aventi larghezza minima di m 0,90 computati pari ad un modulo ai fini del calcolo del deflusso. Le aree ove sia prevista la presenza di persone con ridotte o impedito capacità motorie devono essere dotate di vie di uscita congruenti con le vigenti disposizioni in materia di superamento ed eliminazione delle barriere architettoniche. Sono ammessi restringimenti puntuali purché la larghezza minima netta, comprensiva delle tolleranze, sia non inferiore a 0.80 m, a condizione che lungo le vie di uscita siano presenti soltanto materiali di classe 0 ad eccezione di eventuali corsie di camminamento centrale, ammesse in classe 1 di reazione al fuoco. (Come integrato dal punto 20 c.2. dell'allegato B al DM 06/10/2003. N.d.R.)

20.3 Larghezza totale delle uscite.

La larghezza totale delle uscite deve essere verificata secondo quanto previsto al punto 7.6, con esclusione delle strutture ricettive servite da scale ad uso promiscuo.

20.4. Vie di uscita ad uso esclusivo.

20.4.1. L'edificio è servito da due o più scale.^{80, 81}

⁷⁵ Vedasi, con riferimento al metodo di valutazione della resistenza al fuoco, il punto 1) del chiarimento prot. n° P2817/4122/1 sott. 3 del 18/01/1995. N.d.R.

⁷⁶ Vedasi, In merito alla necessità di avere il dispositivo di autochiusura delle porte in quei casi in cui non viene prevista la sostituzione delle porte delle camere per ospiti con altre di tipo resistente si fuoco, il chiarimento prot. n° P706/4122/1 sott. 3 del 21/07/1999. N.d.R.

⁷⁷ Vedasi, per la superficie minima di aerazione del vano scala, il chiarimento prot. n° P145/4122/1 sott. 3 del 21/06/2004. N.d.R.

⁷⁸ Vedasi, l'integrazione prevista dal punto 20 c.1. dell'allegato B al DM 06/10/2003. N.d.R.

⁷⁹ Vedasi misure alternative previste dal punto 20 c. 1 dell'allegato A al DM 06/10/2003. N.d.R.

Il percorso di esodo, misurato a partire dalla porta di ogni camera e da ogni punto dei locali comuni, non può essere superiore a:

- a) 40 m: per raggiungere una uscita su luogo sicuro o su scala di sicurezza esterna;
- b) 30 m: per raggiungere una scala protetta, che faccia parte del sistema di vie di uscita.

La lunghezza dei corridoi ciechi non può essere superiore a 15 m.

Le suddette lunghezze possono essere incrementate di 5 m, qualora venga realizzato quanto segue, in corrispondenza del percorso interessato:

i materiali installati a parete e soffitto siano di classe 0 di reazione al fuoco, e non sia installato materiale suscettibile di prendere fuoco su entrambe le facce;⁸²

sia installato, lungo le vie di esodo e nelle camere, un impianto automatico di rivelazione ed allarme di incendio.

Limitatamente ai corridoi ciechi può essere consentita una lunghezza di 25 metri a condizione che:

tutti i materiali installati in tali corridoi siano di classe 0 o di reazione al fuoco;

le porte delle camere aventi accesso da tali corridoi, possiedano caratteristiche RE 30 e siano dotate di dispositivo di autochiusura;

sia installato un impianto automatico di rivelazione ed allarme incendio nelle camere e nei corridoi.

In corrispondenza delle comunicazioni dei piani interrati con i vani scala devono essere installate porte aventi caratteristiche di resistenza al fuoco non inferiori a REI 60, munite di congegno di autochiusura.

20.4.2. L'edificio è servito da una sola scala.^{83, 84, 85, 86}

È ammesso, limitatamente alle strutture ricettive ubicate in edifici con non più di 6 piani fuori terra, disporre di una sola scala. Questa deve essere di tipo protetto in edifici con più di due piani fuori terra.^{87, 88}

La lunghezza dei corridoi che adducono alla scala deve essere normalmente limitata a 15 m, incrementabile a 20 m o 25 m, qualora siano realizzati gli accorgimenti previsti al precedente punto 20.4.1, con l'estensione dell'impianto di rivelazione ed allarme incendio a tutta l'attività.

La comunicazione del vano scala con i piani interrati può avvenire esclusivamente tramite disimpegno, anche non areato, avente porte di tipo REI 60 munite di congegno di autochiusura.

Limitatamente agli edifici a tre piani fuori terra, è consentito non realizzare le scale di tipo protetto a condizione che:

tutti i locali dell'attività siano protetti da impianto automatico di rivelazione ed allarme d'incendio;

il carico d'incendio ad ogni piano, deve essere inferiore a 20 kg/m², con esclusione dei depositi, che devono essere conformi a quanto indicato al punto 8.1;

la lunghezza dei corridoi che adducono alle scale sia limitato a 20 metri, sotto l'osservanza degli accorgimenti previsti al punto 20.4.1.

Resta ferma, per gli edifici serviti da scale non protette, che la lunghezza del percorso totale per addurre su luogo sicuro, sia limitata a 40 o 45 m secondo quanto specificato al punto 20.4.1.

20.4.3 - Atrio di ingresso.

Nel caso in cui le scale immettano nell'atrio di ingresso, quest'ultimo costituisce parte del percorso di esodo e pertanto devono essere rispettate le seguenti disposizioni:

i materiali installati nell'atrio devono essere conformi a quanto previsto al punto 6.2, lettera a) ossia: «di classe di reazione al fuoco non superiore a 1 in ragione del 50% massimo della loro superficie totale (pavimento + pareti +

⁸⁰ Vedasi, con riferimento al capoverso 3, l'integrazione, per un ulteriore incremento del percorso di esodo, prevista dal punto 20 c. 3 dell'allegato B al DM 06/10/2003. N.d.R.

⁸¹ Vedasi, con riferimento al capoverso 4, l'integrazione, per consentire una lunghezza dei corridoi ciechi di 30 m., prevista dal punto 20 c. 3 dell'allegato B al DM 06/10/2003. N.d.R.

⁸² Vedasi, in merito alle caratteristiche di reazione al fuoco delle porte delle camere per ospiti, nel caso che la lunghezza dei corridoi ciechi venga incrementata da metri 15 a metri 20, il punto 2) del chiarimento prot. n° P2817/4122/1 sott. 3 del 18/01/1995. N.d.R.

⁸³ Vedasi, in merito alle misure di sicurezza equivalente per la concessione delle deroghe in via generale a tale punto, la lettera circolare prot. n° P2216/4122/1 sott. 1 del 29/11/1995. N.d.R.

⁸⁴ Vedasi, in merito alle specifiche misure da adottare in caso di strutture alberghiere servite da una sola scala, la risposta n° 4. della lettera circolare prot. n° P500/4122/1 sott. 1/B del 04/04/2001. N.d.R.

⁸⁵ Vedasi, con riferimento al capoverso 2, l'integrazione, per consentire che la lunghezza massima dei corridoi che adducono alla scala sia di 30 m, prevista dal punto 20 c. 5 dell'allegato B al DM 06/10/2003. N.d.R.

⁸⁶ Vedasi, con riferimento al capoverso 4, l'integrazione, per non realizzare le scale di tipo protetto in edifici a quattro piani fuori terra, prevista dal punto 20 c. 6 dell'allegato B al DM 06/10/2003. N.d.R.

⁸⁷ Vedasi misure alternative previste per tale capoverso dal punto 20 c. 2 dell'allegato A al DM 06/10/2003. N.d.R.

⁸⁸ Vedasi, in merito all'obbligo che le scale protette facenti parte di un sistema di vie di esodo, a servizio di attività esistente, debbano immettere direttamente su luogo sicuro (o tramite percorso protetto), il chiarimento prot. n° P582/4122/1 sott. 3 del 13/04/1995. N.d.R.

soffitto + proiezioni orizzontali delle scale); per le restanti parti devono essere impiegati materiali non combustibili». ⁸⁹ In tale ambiente non devono essere installate apparecchiature da cui possano derivare pericoli di incendio; qualora nell'atrio sia prevista una zona bar, è consentita l'installazione di macchina per caffè di tipo elettrico;

nel caso in cui è consentito che le scale siano non protette, la lunghezza del percorso totale a partire dal piano più elevato fino all'uscita sull'esterno, e quindi comprensiva anche del tratto interessante l'atrio, dovrà essere non superiore a quanto stabilito all'ultimo capoverso del punto 20.4.2;

nel caso in cui le scale siano di tipo protetto e lo sbarco, anche privo di serramento, avvenga nell'atrio di ingresso, il percorso dallo sbarco fino all'uscita all'esterno deve essere non superiore a 15 metri e l'atrio deve essere separato dai locali adiacenti con strutture REI 30 e porte di comunicazione RE 30 dotate di dispositivo di autochiusura. ⁹⁰ La lunghezza del percorso può essere incrementata fino ad un massimo di 25 m alla ulteriore condizione che tutti i materiali installati nell'atrio siano incombustibili e che l'atrio ed i locali adiacenti con esso comunicanti siano protetti da un impianto automatico di rivelazione e segnalazione d'incendio. (Punto inserito dal punto 20 c. 7 dell'allegato B al DM 06/10/2003. N.d.R.)

20.5. Vie di uscita ad uso promiscuo. ^{91, 92, 93}

È consentita la permanenza di strutture ricettive in edifici a destinazione mista, servite da scale ad uso promiscuo, alle seguenti condizioni:

le comunicazioni dei vani scala con i piani cantinati e con le attività soggette ai controlli di prevenzione incendi, ammesse nell'ambito dell'edificio ai sensi del punto 5.1, lettera b), avvengano tramite porte resistenti al fuoco almeno REI 60;

l'edificio abbia altezza antincendi non superiore a 24 m; ⁹⁴

le scale siano dotate di impianto di illuminazione di sicurezza;

l'intera area dell'attività ricettiva sia protetta da impianto automatico di rivelazione ed allarme incendio;

l'attività ricettiva sia distribuita in compartimenti le cui strutture separanti, comprese le porte di accesso ai vani scala, abbiano caratteristiche di resistenza al fuoco almeno REI 60. ⁹⁵

il carico di incendio all'interno dei compartimenti non sia superiore a 20 kg/m²;

la larghezza della scala e della via di esodo sia commisurata al piano di massimo affollamento, ove è ubicata l'attività ricettiva.

Inoltre, a seconda del numero di scale, dovrà essere osservato quanto segue:

ogni piano è servito da due o più scale: il percorso massimo dalla porta delle camere alle scale dell'edificio non sia superiore a 25 m. I corridoi ciechi non possono superare la lunghezza di 15 m; ⁹⁶

ogni piano è servito da una sola scala: l'attività ricettiva sia distribuita in compartimenti aventi superficie non superiore a 250 m²; il percorso massimo per raggiungere la scala, dalla porta di ogni camera, non sia superiore a 15 m. ⁹⁷

21. Altre disposizioni.

21.1. Disposizioni tecniche.

Le attività esistenti devono, inoltre, rispettare i punti ^{98, 99, 100, 101, 102}, 9, 10, 11 ^{103, 104}, 12, 13, 14, 15, 16 e 17 del presente decreto.

⁸⁹ Vedasi, in merito alla classe di reazione al fuoco dei materiali installati nell'atrio, il chiarimento n° 2. della lettera circolare prot. n° P896/4122/1 sott. 1 del 06/05/2004. N.d.R.

⁹⁰ Vedasi, in merito alla possibilità di permanenza della zona di attesa-soggiorno, in diretta comunicazione con l'atrio senza necessità di separazione con strutture e porte REI/RE 30, il chiarimento n° 3. della lettera circolare prot. n° P896/4122/1 sott. 1 del 06/05/2004. N.d.R.

⁹¹ Vedasi, per la computabilità, ai fini della determinazione dei piani fuori terra di un edificio ad uso promiscuo comprendente attività ricettive turistico, il chiarimento prot. n° P1314/4122/1 sott. 3 del 05/08/1997. N.d.R.

⁹² Vedasi, in merito al potere considerare pertinente l'abitazione del gestore e come considerare la scala comune fra tale abitazione e l'albergo, il chiarimento prot. n° P1271/4122/1 sott. 3 del 05/11/1999. N.d.R.

⁹³ Vedasi, in merito al caso di struttura ricettiva con due scale delle quali una ad uso esclusivo e l'altra ad uso promiscuo, il chiarimento prot. n. 0002661-192 del 22/02/2012. N.d.R.

⁹⁴ Vedasi, per altezze non superiori a 32 m, l'integrazione, prevista dal punto 20 c. 8 dell'allegato B al DM 06/10/2003. N.d.R.

⁹⁵ Vedasi, per la permanenza di ambienti di ricevimento in comunicazione con le parti comuni dell'edificio, l'integrazione, prevista dal punto 20 c. 9 dell'allegato B al DM 06/10/2003. N.d.R.

⁹⁶ Vedasi, per consentire che il percorso massimo dalla porta delle camere alle scale dell'edificio arrivi fino a 30 m. e che i corridoi ciechi abbiano una lunghezza massima non superiore a 20 m, l'integrazione, prevista dal punto 20 c. 10 dell'allegato B al DM 06/10/2003. N.d.R.

⁹⁷ Vedasi, per consentire che l'attività ricettiva sia distribuita in compartimenti aventi superficie non superiore a 350 m² ed il percorso massimo per raggiungere la scala dalla porta di ogni camera non sia superiore a 20 m, l'integrazione, prevista dal punto 20 c. 11 dell'allegato B al DM 06/10/2003. N.d.R.

È consentito che i dispositivi automatici di arresto dei ventilatori e di azionamento delle serrande tagliafuoco, negli impianti a ricircolo di aria di potenzialità non superiore a 30.000 mc/h, siano di tipo termostatico. Tali dispositivi, tarati a 70 °C, devono essere installati in punti adatti, rispettivamente delle condotte dell'aria di ritorno (prima della miscelazione con l'aria esterna) e della condotta principale di immissione dell'aria. Inoltre, l'intervento di tali dispositivi non deve consentire la rimessa in moto dei ventilatori senza l'intervento manuale.

Negli impianti di potenzialità superiore a 30.000 mc/h i dispositivi di controllo devono essere costituiti da rivelatori di fumo posti nelle condotte secondo quanto previsto al punto 8.2.2.3.

21.2. Disposizioni transitorie.

Le attività ricettive esistenti devono adeguarsi alle disposizioni del presente decreto, a decorrere dall'entrata in vigore dello stesso, entro i seguenti termini:

a) due anni per quanto riguarda le disposizioni gestionali di cui ai punti 14, 15 e 16;

b) cinque anni per quanto riguarda l'adeguamento alle restanti prescrizioni, con esclusione di quanto previsto alla successiva lettera c);

c) otto anni per l'adeguamento, all'interno delle camere per ospiti, dei materiali di rivestimento, dei tendaggi e dei materassi a quanto previsto dal punto 19.2.¹⁰⁵

Entro un anno dall'entrata in vigore del decreto dovrà essere presentato ai Comandi provinciali dei vigili del fuoco, un piano programmato degli eventuali lavori di adeguamento a firma del responsabile dell'attività.

Titolo III

DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE ATTIVITA' RICETTIVE CON CAPACITA NON SUPERIORE A 25 POSTI LETTO

22. Generalità.^{106, 107, 108}

⁹⁸ Vedasi, per attività esistenti, sulla possibilità di frazionamento dell'impianto di riscaldamento in più impianti centralizzati, anche su diversi piani, la risposta n° 3) del chiarimento prot. n° P2817/4122/1 sott. 3 del 18/01/1995. N.d.R.

⁹⁹ Vedasi misure alternative previste per il punto 8.2.2.1, capoverso 3, dal punto 21 c. 1 dell'allegato A al DM 06/10/2003. N.d.R.

¹⁰⁰ Vedasi, con riferimento al punto 8.1.1 per prescindere dalle caratteristiche di resistenza al fuoco e di ventilazione, l'integrazione prevista dal punto 21 c. 1 dell'allegato B al DM 06/10/2003. N.d.R.

¹⁰¹ Vedasi, con riferimento al punto 8.1.2 per consentire una limitata ventilazione, l'integrazione prevista dal punto 21 c. 2 dell'allegato B al DM 06/10/2003. N.d.R.

¹⁰² Vedasi, in merito al rispetto di tale punto anche per le dispense, le cantine, ecc., il chiarimento prot. n° P524/4122/1 sott. 3 del 13/07/2007. N.d.R.

¹⁰³ Vedasi misure alternative previste per il punto 11.3.2.3, capoverso 2, dal punto 21 c. 1 dell'allegato A al DM 06/10/2003. N.d.R.

¹⁰⁴ Vedasi, con riferimento al punto 11.3.2 per una diversa caratteristica dei mezzi idrici antincendio, l'integrazione prevista dal punto 21 c. 3 dell'allegato B al DM 06/10/2003. N.d.R.

¹⁰⁵ I termini per l'adeguamento sono stati prorogati più volte, da ultimo al **31 dicembre 2022**, dalla lettera i) del c. 1122 dell'art. 1 della Legge 27/12/2017, n° 205 (modificata dal comma 4-octies dell'art. 2 del DL 31/12/2020, n. 183 convertito, con modificazioni, dalla Legge 26/02/2021, n. 21), per le strutture ricettive turistico-alberghiere con oltre venticinque posti letto, esistenti alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro dell'interno 9 aprile 1994 e in possesso dei requisiti per l'ammissione al piano straordinario di adeguamento antincendio, approvato con decreto del Ministro dell'interno 16 marzo 2012, previa presentazione, al Comando provinciale dei Vigili del fuoco, entro il **30 giugno 2021**, della SCIA parziale, attestante il rispetto di almeno quattro delle prescrizioni riportate al citato comma 1122.

La stessa lettera i), al secondo periodo (come sostituita dal comma 5 dell'art. 3 del DL 30/12/2019, n. 162, convertito con modifiche dalla Legge 28/02/2020, n. 8) prevede un termine spostato al **31/12/2022**, previa presentazione al Comando provinciale dei vigili del fuoco entro il **30/06/2021** della SCIA parziale, per le strutture localizzate nei territori colpiti dagli eccezionali eventi meteorologici che si sono verificati a partire dal 2 ottobre 2018, così come individuati dalla delibera dello stato di emergenza del Consiglio dei ministri 8 novembre 2018, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 266 del 15 novembre 2018, nei territori colpiti dagli eventi sismici del Centro Italia nel 2016 e 2017 e nell'isola di Ischia il 21 agosto 2017.

In merito a chiarimenti sul termine per la presentazione della SCIA parziale entro il 1° dicembre 2018, è stata emanata la nota prot. n° 16419 del 28/11/2018. N.d.R.

Le strutture orizzontali e verticali devono avere resistenza al fuoco non inferiore a REI 30.
Gli impianti devono essere realizzati a regola d'arte.
Deve essere assicurato per ogni eventuale caso di emergenza il sicuro esodo degli occupanti.
Devono inoltre essere osservate le disposizioni contenute nei punti 11.2, 13, 14 e 17.

TITOLO IV¹⁰⁹
(Come sostituito dall'allegato al DM 03/03/2014. N.d.R.)

Rifugi alpini¹¹⁰

23. GENERALITÀ

Ai fini della presente regola tecnica i rifugi alpini sono classificati secondo i seguenti criteri:
raggiungibili con strada rotabile;
non raggiungibili con strada rotabile.

Si intende per strada rotabile una strada ad uso pubblico destinata alla circolazione dei pedoni, dei veicoli e degli animali, con carreggiata di larghezza complessiva non inferiore a 2,75 m.

Si intendono raggiungibili con strada rotabile anche i rifugi presso i quali è possibile arrivare attraverso una via di accesso, anche solo pedonale, di lunghezza non superiore a 300 m dalla strada rotabile, a prescindere dal dislivello esistente tra il piano strada e il piano dell'area esterna del rifugio.

Non rientrano nella categoria dei rifugi alpini i bivacchi fissi ed i ricoveri, intendendosi con tale denominazione quelle modeste costruzioni adibite al ricovero degli alpinisti con le seguenti peculiarità: sempre incustoditi ed aperti in permanenza, senza presenza di viveri e di dispositivi di cottura, ma con lo stretto necessario per il riposo ed il ricovero d'emergenza.

24. REGOLE GENERALI

Indifferentemente dalla categoria di appartenenza, la sicurezza antincendio dei rifugi alpini deve essere mirata al raggiungimento dei seguenti obiettivi:

1. la riduzione al minimo delle occasioni di incendio;
2. la stabilità delle strutture portanti per un tempo utile ad assicurare l'esodo degli occupanti;
3. la limitata produzione di fuoco e fumi all'interno delle opere e la limitata propagazione del fuoco alle opere vicine.

In particolare:

- a) sorgenti di innesco: devono essere eliminate le sorgenti di innesco, deve essere imposto il divieto di fumare od accendere fuochi, eccezion fatta nei locali per ciò appositamente predisposti di cui alla successiva lettera f);
- b) apparecchi di cottura: sugli apparecchi di cottura (fornelli e cucine) di pertinenza del rifugio, funzionanti a gas, qualunque sia la loro potenzialità, devono essere installati rubinetti valvolati oltre ad una valvola generale

¹⁰⁶ Vedasi, in merito all'assoggettabilità ai controlli di prevenzione incendi ed alle norme da applicare per attività ricettive turistico-alberghiere organizzate in più edifici tra loro separati e non comunicanti, ciascuno avente capienza non superiore a 25 posti letto, il chiarimento prot. n° P2661/4122/1 sott. 3 del 16/01/1997. N.d.R.

¹⁰⁷ Vedasi, per le procedure di ammissione al piano straordinario biennale di adeguamento antincendio, di cui al decreto legge 29/12/2011, n. 216 (convertito con legge 24 febbraio, 2012 n. 14), il DM 16/03/2012. N.d.R.

¹⁰⁸ Vedasi, in merito all'obbligo o meno di installare materiali classificati ai fini della reazione al fuoco per attività ricettive turistico-alberghiere con capienza sino a 25 posti letto, il chiarimento prot. n° P709/4122/1 sott. 3 del 14/06/2001. N.d.R.

¹⁰⁹ Vedasi, per il campo di applicazione e l'entrata in vigore delle modifiche apportate dal DM 03/03/2014, l'art. 2 dello stesso DM. N.d.R.

¹¹⁰ Vedasi, per la tempistica di adeguamento dei rifugi alpini (quali nuove attività introdotte dall'allegato I del DPR 01/08/2011 n° 151, di cui al c. 4 dell'art. 11 dello stesso DPR) esistenti alla data di entrata in vigore del DPR 151/2011, l'art. 9-bis del D.L. 25/07/2018 convertito, con modificazioni, dalla L. 21/09/2018, n. 108 che recita:

“Art. 9 -bis (Proroghe di termini in materia di strutture turistico-ricettive). - 1. Limitatamente ai rifugi alpini, il termine di cui all'articolo 38, comma 2, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, è prorogato al 31 dicembre 2017”. (Tale termine è stato prorogato, da ultimo, al 31/12/2021 dall'ultimo periodo della lettera i) del c. 1122 dell'art. 1 della Legge 27/12/2017, n° 205 modificata dal comma 4-octies dell'art. 2 del DL 31/12/2020, n. 183 convertito, con modificazioni, dalla Legge 26/02/2021, n. 21). N.d.R.

- di intercettazione, idoneamente segnalata e ubicata in posizione esterna all'edificio. Salve le disposizioni di cui al punto 25, le bombole di gas devono essere collocate all'esterno del rifugio;
- c) depositi pericolosi: i depositi di sostanze combustibili, prodotti infiammabili, rifiuti ecc. devono essere ubicati all'esterno od in locali separati senza diretta comunicazione;
 - d) porte di esodo: dalle porte di esodo devono essere eliminate le chiusure a chiave dall'interno, i dispositivi a catenaccio, a scorrere o simili, garantendo l'apertura con l'azionamento di maniglia dall'interno. L'eventuale chiusura potrà avvenire solo dall'esterno nei periodi di inattività, temporanea o permanente. Qualora le condizioni delle precipitazioni nevose lo rendano necessario, le porte di esodo attestate sull'esterno possono aprirsi verso l'interno;
 - e) inferriate: le inferriate o qualsiasi altra protezione fissa delle finestre che non ne consenta l'uso come via di esodo di emergenza, e parimenti l'accesso ai soccorsi, devono essere eliminate ovvero rimosse durante i periodi di apertura;
 - f) locali cottura: i locali da adibirsi a cottura cibi, anche da parte degli ospiti, devono essere protetti sulle pareti per almeno 150 cm da terra, e sui pavimenti per un raggio di almeno 100 cm attorno ai posti ove vi può essere fiamma libera, con materiali di classe "0". La larghezza delle zone protette sulle pareti deve estendersi per lo stesso raggio di 100 cm;
 - g) protezione delle sorgenti di calore: attorno alle stufe per un raggio di almeno 100 cm, sia sul piano verticale, che orizzontale, devono essere presenti materiali di classe "0". I canali da fumo, negli attraversamenti od in vicinanza di materiali combustibili, devono essere protetti evitando che vi siano punti con temperature in grado di provocare innesco dei suddetti materiali. Per l'operazione di asciugatura degli indumenti devono essere predisposti appositi appoggi o sostegni fissi a distanza adeguata dalle sorgenti di calore onde evitare la possibilità di innesco;
 - h) dispositivi di chiamata: ove non sia presente e disponibile per l'emergenza un apparecchio telefonico, dovrà essere installato, in posizione segnalata e protetta, un apparecchio radio di chiamata ad alimentazione autonoma, su banda fissa, in grado di inviare automaticamente la segnalazione di soccorso per un periodo non inferiore alle 4 ore, differenziata in base al tipo di intervento richiesto e codificata per l'individuazione;
 - i) dotazione di emergenza: quando la quota del rifugio superi i 2000 m sul livello del mare o, pur a quote inferiori, le condizioni meteorologiche locali che si possano presentare siano riconducibili a quelle di detta quota limite, dovrà essere reso disponibile il sacco d'emergenza. Lo stesso, disposto in custodie sigillate, sarà costituito da un telo alluminato a forma di sacco, atto a contenere completamente l'alpinista o da un dispositivo analogo in grado di fornire almeno le stesse caratteristiche di salvaguardia termica. I sacchi di emergenza, in numero pari alla capienza massima del rifugio, aumentata del 20%, dovranno essere custoditi in un apposito alloggiamento, chiaramente segnalato, provvisto di chiare indicazioni sul suo uso, distante dal rifugio in modo da non essere coinvolto dall'eventuale incendio;
 - l) schede tecniche: a cura del responsabile dell'attività dovranno essere redatte schede tecniche indicanti le caratteristiche del rifugio ai fini antincendio, nelle quali dovrà essere indicato nome e cognome del responsabile dell'attività. Il responsabile dovrà provvedere almeno annualmente al controllo generale dell'attività, delle dotazioni previste e dell'efficienza degli impianti;
 - m) dimensionamento delle uscite di sicurezza: ai fini del dimensionamento delle uscite su luogo sicuro o su scala di sicurezza esterna è consentito non sommare l'affollamento dei locali adibiti a sala da pranzo e colazione con quello proveniente dalle camere, qualora la struttura sia frequentata esclusivamente da ospiti che pernottano, come da apposita dichiarazione che dovrà essere sottoscritta dal responsabile dell'attività. Il dimensionamento delle uscite dovrà comunque risultare adeguato al più gravoso dei due affollamenti.

25. RIFUGI DI CAPIENZA NON SUPERIORE A VENTICINQUE POSTI

Ai fini della progettazione e della verifica antincendio di tali strutture, devono essere rispettate le vigenti disposizioni in materia di sicurezza antincendio.

Le strutture orizzontali e verticali dei rifugi di nuova costruzione devono possedere caratteristiche di resistenza al fuoco non inferiori a R 30.

Tutti i rifugi alpini devono, inoltre, rispettare quanto di seguito indicato:

- a) devono essere svolte le prove periodiche di cui al punto 14.1 con frequenza almeno annuale;
- b) fermo restando il rispetto delle prescrizioni del punto 24, è consentito mantenere all'interno del locale una sola bombola di GPL, di peso non eccedente i 25 kg, purché la stessa sia utilizzata esclusivamente per l'alimentazione degli apparecchi di cottura;
- c) devono essere installati estintori conformemente a quanto richiesto nel precedente punto 11.2.

26. RIFUGI DI CAPIENZA SUPERIORE A VENTICINQUE POSTI LETTO

26.1 Rifugi nuovi ed esistenti raggiungibili con strada rotabile

Ai rifugi alpini di questa categoria si applicano, a seconda che siano nuovi o esistenti, le disposizioni di cui alle parti prima e seconda del Titolo II del presente decreto.

26.2 Rifugi nuovi non raggiungibili da strada rotabile

Per i rifugi di questa categoria si applicano le stesse disposizioni di cui al Titolo II parte prima del presente decreto.

Per quanto attiene agli aspetti connessi alla reazione al fuoco, alla resistenza al fuoco, agli estintori portatili, agli impianti idrici antincendi, agli impianti di rivelazione e segnalazione incendi e alla segnaletica di sicurezza, devono essere rispettate le normative vigenti.

È però ammesso che:

non siano rispettate le prescrizioni dei punti 5.3 e 5.4 e siano, invece, disponibili almeno scale a pioli in grado di raggiungere tutti i piani dell'edificio. Per altezze superiori a 6 m, le scale devono essere fisse. L'ubicazione delle scale deve essere chiaramente indicata per un facile ed agevole utilizzo da parte dei soccorritori;

la frequenza delle prove periodiche di cui al punto 14.1, sia almeno annuale;

per i rifugi della presente categoria sino a due piani fuori terra, è consentito che il numero delle uscite su luogo sicuro o su scala di sicurezza esterna sia di uno per ogni piano e che dalla porta di ciascuna camera e da ogni punto dei locali comuni sia possibile raggiungere una uscita con un percorso non superiore a 40 m.

26.3 Rifugi esistenti non raggiungibili da strada rotabile ma raggiungibili con mezzo meccanico di risalita in servizio pubblico con esclusione delle sciovie

Per tali rifugi si applicano le disposizioni del Titolo II parte seconda del presente decreto.

Per quanto attiene agli aspetti connessi alla reazione al fuoco, alla resistenza al fuoco, agli estintori portatili, agli impianti idrici antincendi, agli impianti di rivelazione e segnalazione incendi e alla segnaletica di sicurezza, devono essere rispettate le normative vigenti.

È inoltre richiesto che:

siano disponibili scale a pioli in grado di raggiungere tutti i piani dell'edificio. Per altezze superiori a 6 m, le scale devono essere fisse. L'ubicazione delle scale deve essere chiaramente indicata per un facile ed agevole utilizzo da parte dei soccorritori;

per gli edifici con più di due piani fuori terra, ad ogni piano sia presente una seconda via di esodo e sia garantito il necessario sfollamento.

È però ammesso che:

- la resistenza al fuoco delle strutture, indipendentemente dal carico d'incendio e dall'altezza dell'edificio, sia non inferiore a R 30;
- non si applichi la prescrizione relativa alle separazioni con caratteristiche di resistenza al fuoco fra corridoi e stanze di cui al punto 19.5;
- le scale siano di tipo protetto negli edifici a più di tre piani fuori terra;
- la larghezza minima delle vie di esodo non sia inferiore a 60 cm, senza ulteriori riduzioni in ragione delle tolleranze dimensionali;
- le vie di esodo, ulteriori alla prima, siano costituite da scale a pioli, realizzate in materiali incombustibili, poste all'esterno del rifugio, solidamente ancorate e con le seguenti caratteristiche minime: larghezza non inferiore a 35 cm netti sui pioli, alzata netta non superiore a 30 cm e con pioli distanti almeno 15 cm dalle pareti. Tali scale devono essere raggiungibili attraverso vani apribili, di dimensioni nette non inferiori a 60 cm di larghezza e 80 cm di altezza. Ciascuna scala a pioli, realizzata come sopra, sarà conteggiata con una capacità di deflusso pari a 20. Tali scale devono essere realizzate in conformità alle norme antinfortunistiche ed inoltre occorre prevedere anche un corrimano continuo che sporga almeno per 30 cm dal filo dei pioli o altro equivalente riparo. Per altezze delle scale a pioli superiori a 10 m, occorre prevedere un piano di sosta almeno di 70 cm di larghezza e di 50 cm di sporgenza dal fabbricato con parapetto normale e fermapiedi, da cui sia possibile riprendere la discesa su altra scala adiacente (anche a pioli);
- la capacità di deflusso da assumere in funzione della tipologia delle vie di esodo e dell'ubicazione dei piani è quella riportata nella tabella che segue;

piani fuori terra	scale a pioli esterne	scale a rampa esterne da 0,60 m	vie di uscita e scale da 0,60 m interne	vie di uscita e scale da 0,90 m interne	vie di uscita e scale da 0,9 m interne con presenza di impianto rivelazione incendi in tutti i locali	vie di uscita e scale da 0,9 m interne con presenza di impianto rivelazione incendi e scale protette con uscita diretta su esterno
>3	20	30	30	33	37,5	60
3	20	30	30	33	37,5	60
2	20	30	30	37,5	50	60
1	20	30	30	37,5	50	60
T	20	30	30	50	50	60

- g) i dispositivi di illuminazione di sicurezza e di allarme siano alimentati, qualora non disponibile l'alimentazione elettrica di rete, da altra fonte alternativa (gruppo elettrogeno, generatore eolico, fotovoltaico, ecc);
- h) nell'impossibilità di realizzare, per assenza di fonti idriche o riserve adeguate, un impianto idrico antincendio secondo le prescrizioni del punto 11.3, dovrà essere previsto almeno un estintore di capacità estinguente 13 A e 89 BC, in ragione di uno ogni 50 mq e comunque uno ogni piano;
- i) la frequenza delle prove periodiche, di cui al punto 14.1, sia almeno annuale;
- j) ogni vano scala abbia una superficie netta di aerazione permanente in sommità, non inferiore a 0,50 mq, avente le caratteristiche del punto 6.6 ultimo comma.

In alternativa a quanto previsto al presente punto 26.3 è consentito applicare le prescrizioni di cui al successivo punto 26.4 a condizione che sia realizzato un impianto di rivelazione e di segnalazione d'incendio a servizio dell'intera attività e che sia garantita la presenza, durante tutti i periodi di apertura al pubblico del rifugio, di almeno un addetto che consenta di promuovere un tempestivo intervento di contenimento e di assistenza all'esodo; tale addetto deve avere conseguito l'attestato di idoneità tecnica di cui all'art. 3 della legge 28 novembre 1996, n. 609, a seguito del corso almeno di tipo B di cui all'allegato IX del decreto 10 marzo 1998. La preparazione di tale addetto, ivi compreso l'uso delle attrezzature di spegnimento, deve essere verificata ogni due anni da parte dei Comandi provinciali dei vigili del fuoco secondo le modalità di cui alla predetta legge 28 novembre 1996, n. 609.

26.4 Rifugi esistenti non raggiungibili da strada rotabile

A tali rifugi si applicano le prescrizioni di cui al precedente punto 26.3, con esclusione di quanto richiesto alle lettere a) e c). Inoltre non è richiesta l'osservanza del punto 19 del Titolo II parte seconda. È però ammesso che, qualora non vi sia alcun tipo di alimentazione elettrica, l'illuminazione di sicurezza sia del tipo con lampade portatili ad alimentazione autonoma ed i dispositivi di allarme siano ad azionamento manuale.

(Si riporta di seguito il titolo IV come in origine. N.d.R.)

Titolo IV

RIFUGI ALPINI

23. Generalità.

Ai fini della presente regola tecnica i rifugi alpini sono classificati secondo i seguenti criteri:

categoria A: raggiungibili con strada rotabile;

categoria B: raggiungibili con mezzo meccanico di risalita in servizio pubblico, con esclusione delle sciovie;

categoria C, D ed E: rifugi non rientranti nelle categorie precedenti e che vengono classificati in relazione alla situazione locale con riferimento alla quota, durata e difficoltà di accesso, nonché all'incidenza del sistema normalmente adottato per i rifornimenti.

Non rientrano nella categoria dei rifugi alpini i bivacchi fissi ed i ricoveri, intendendosi con tale denominazione quelle modeste costruzioni adibite al ricovero degli alpinisti con le seguenti peculiarità: sempre incustoditi ed aperti in permanenza, senza presenza di viveri e di dispositivi di cottura, ma con lo stretto necessario per il riposo ed il ricovero d'emergenza.

24. Regole generali.

Indifferentemente dalla categoria di appartenenza, la protezione antincendio in ogni rifugio deve essere mirata a:

ridurre i rischi che possa divampare un incendio;

limitare la propagazione del fuoco e dei fumi;

consentire a tutti gli occupanti di uscire incolumi.

In particolare devono essere rispettate le seguenti disposizioni:

a) sorgenti di innesco: devono essere eliminate le sorgenti di innesco, deve essere imposto il divieto di fumare od accendere fuochi, eccezion fatta nei locali per ciò appositamente predisposti di cui alla successiva lettera f);

b) apparecchi di cottura: sugli apparecchi di cottura (fornelli e cucine) di pertinenza del rifugio, funzionanti a gas, qualunque sia la loro potenzialità, devono essere installati rubinetti valvolati oltre ad una valvola generale di intercettazione segnalata. Con eccezione dei rifugi di cui al punto 25, le eventuali bombole di gas vanno poste all'esterno del rifugio e senza comunicazione diretta con questo;

c) depositi pericolosi: i depositi di sostanze combustibili, prodotti infiammabili, rifiuti ecc. devono essere ubicati all'esterno, od in locali separati senza comunicazione;

d) porte d'esodo: dalle porte di esodo devono essere eliminate le chiusure a chiave dall'interno, i dispositivi a catenaccio a scorrere, o simili, garantendo l'apertura con l'azionamento di maniglia dall'interno. L'eventuale chiusura potrà avvenire solo dall'esterno nei periodi di inattività od in caso di cessazione della stessa. Qualora le condizioni delle precipitazioni nevose lo rendano necessario, le porte d'esodo attestate sull'esterno possono aprirsi verso l'interno;

e) inferriate: le inferriate o qualsiasi altra protezione fissa delle finestre che non ne consenta l'uso come via d'esodo di emergenza e parimenti, l'accesso ai soccorsi, devono essere eliminate;

f) locali cottura: i locali da adibirsi a cottura cibi, anche da parte degli ospiti, devono essere protetti sulle pareti per almeno 150 cm da terra, e sui pavimenti per un raggio di almeno 100 cm attorno ai posti ove vi può essere fiamma libera, con materiali di classe 0. La larghezza delle zone protette sulle pareti deve estendersi per lo stesso raggio di 100 cm;

g) protezione delle sorgenti calore: attorno alle stufe per un raggio di almeno 1 metro, sia in altezza che in larghezza devono essere disposte protezioni incombustibili. I canali da fumo, negli attraversamenti od in vicinanza di materiali combustibili, devono essere protetti evitando che vi siano punti con temperature in grado di provocare innesco sugli stessi. Per l'operazione di asciugatura degli indumenti devono essere predisposti appositi appoggi o sostegni fissi a distanza adeguata dalle sorgenti di calore onde evitare la possibilità di innesco;

h) dispositivi di chiamata: ove non sia presente e disponibile per l'emergenza un apparecchio telefonico, dovrà essere installato, in posizione segnalata e protetta, un apparecchio radio di chiamata ad alimentazione autonoma, su banda fissa, in grado di inviare automaticamente la segnalazione di soccorso per un periodo non inferiore alle 4 ore, differenziata in base al tipo di intervento richiesto e codificata per l'individuazione;

i) dotazione d'emergenza: quando la quota del rifugio superi i 2000 m sul livello del mare o, pur a quote inferiori, le condizioni meteorologiche locali che si possano presentare siano riconducibili a quelle di detta quota limite, dovrà essere reso disponibile il sacco d'emergenza. Questo, disposto in custodie sigillate, sarà costituito da un telo alluminato a forma di sacco, atto a contenere completamente l'alpinista, o da un dispositivo analogo in grado di fornire almeno le stesse caratteristiche di salvaguardia termica. I sacchi di emergenza, in numero pari alla capienza massima del rifugio, aumentata del 20%, dovranno essere custoditi in un apposito alloggiamento, chiaramente segnalato, provvisto di chiare indicazioni sul suo uso, distante dal rifugio in modo da non essere coinvolto dall'eventuale incendio;

l) schede tecniche: a cura del titolare dovranno essere redatte schede tecniche indicanti le caratteristiche di ogni rifugio ai fini antincendio, nelle quali dovrà essere indicato nome e cognome del gestore e del responsabile della sicurezza, nominato dal titolare. Il responsabile della sicurezza dovrà provvedere almeno annualmente al controllo generale della situazione, delle dotazioni previste e dell'efficienza degli impianti.

25. Rifugi di capienza non superiore a venticinque posti.

I rifugi alpini, di qualsiasi categoria, con capienza non superiore a 25 posti letto, devono rispettare quanto di seguito indicato:

a) le strutture orizzontali e verticali dei rifugi di nuova costruzione devono possedere caratteristiche di resistenza al fuoco non inferiori a R 30. Tale prescrizione non si applica ai rifugi esistenti;

b) devono essere svolte le prove periodiche di cui al punto 14.1 con frequenza almeno annuale;

c) fermo restando il rispetto delle prescrizioni del punto 24, è consentito mantenere all'interno del locale una sola bombola di G.P.L., di peso non eccedente i 25 kg, purchè la stessa sia utilizzata per l'alimentazione di apparecchi di cottura;

d) devono essere installati estintori conformemente a quanto richiesto nel precedente punto 11.2.

26. Rifugi di capienza superiore a venticinque posti letto.

26.1. Rifugi di categoria A.

Ai rifugi alpini di questa categoria si applicano, a seconda che siano nuovi od esistenti, le disposizioni di cui alle parti I e II del titolo secondo del presente decreto.

26.2. Rifugi nuovi di categoria B, C, D ed E. Per i rifugi di queste categorie, valgono le disposizioni di cui al titolo II parte prima. È però ammesso che:

non siano rispettate le prescrizioni dei punti 5.3 e 5.4 e siano, invece, disponibili almeno scale a pioli in grado di raggiungere tutti i piani dell'edificio. Per altezze superiori a 6 m, le scale devono essere fisse. L'ubicazione delle scale deve essere chiaramente indicata per un facile ed agevole utilizzo da parte dei soccorritori;

la frequenza delle prove periodiche di cui al punto 14.1, sia almeno annuale;

per i rifugi di categoria C, D ed E sino a 2 piani fuori terra, è consentito che, il numero delle uscite sia di una per ogni piano.

26.3 Rifugi esistenti di categoria B.

Per tali rifugi valgono le disposizioni impartite al titolo II parte seconda, é inoltre richiesto che:

siano disponibili scale a pioli in grado di raggiungere tutti i piani dell'edificio. Per altezze superiori a 6 m, le scale devono essere fisse. L'ubicazione delle scale deve essere chiaramente indicata per un facile ed agevole utilizzo da parte dei soccorritori;

vi sia, per edifici con più di due piani fuori terra, per ogni piano, una seconda via di esodo e sia garantito il necessario sfollamento.

È però ammesso che:

a) la resistenza al fuoco delle strutture, indipendentemente dal carico d'incendio e dall'altezza dell'edificio, sia non inferiore a R 30;

b) non si applichi la prescrizione relativa alle separazioni con caratteristiche di resistenza al fuoco fra corridoi e stanze di cui al punto 19.5;

c) le scale siano di tipo protetto negli edifici a più di tre piani fuori terra;

d) la larghezza minima delle vie di esodo non sia inferiore a cm 60, senza ulteriori riduzioni in ragione delle tolleranze dimensionali, conteggiando la stessa con una capacità di deflusso pari a 30. Per larghezza pari o superiori a cm 90, si rimanda a quanto previsto al punto 20.2;

e) le vie di esodo, ulteriori alla prima, siano costituite da scale a pioli, realizzate in materiali incombustibili, poste all'esterno del rifugio, solidamente ancorate e con le seguenti caratteristiche minime: larghezza non inferiore a 35 cm netti sui pioli, alzata netta non superiore a 30 cm e con pioli distanti almeno 15 cm dalle pareti. Tali scale devono essere raggiungibili attraverso vani apribili, di dimensioni nette non inferiori a cm 60 di larghezza e cm 80 di altezza. Ciascuna scala a pioli, realizzata come sopra, sarà conteggiata con una capacità di deflusso pari a 20. Tali scale devono essere realizzate in conformità alle norme antinfortunistiche ed inoltre, occorre prevedere anche un corrimano continuo che sporga almeno per 30 cm dal filo dei pioli, o altro equivalente riparo. Per altezze delle scale a pioli superiori a 10 m, occorre prevedere un piano di sosta almeno di 70 cm di larghezza e di 50 cm di sporgenza dal fabbricato con parapetto normale e fermapiede, da cui sia possibile riprendere la discesa su altra scala adiacente (anche a pioli);

f) i dispositivi di illuminazione di sicurezza, e di allarme siano alimentati, qualora non sia disponibile l'alimentazione elettrica di rete, da altra fonte alternativa (gruppo elettrogeno, generatore eolico, fotovoltaico, ecc.);

g) nell'impossibilità di realizzare un impianto idrico antincendio per assenza di fonti idriche o riserve adeguate, le prescrizioni del punto 11.3 siano sostituite dalla disposizione di almeno un estintore di capacità estinguente 13A e 89 BC, in ragione di uno ogni 50 mq e comunque uno ogni piano;

h) la frequenza delle prove periodiche, di cui al punto 4.1, sia almeno annuale.

26.4. Rifugi esistenti di categoria C, D ed E.

A tali rifugi si applicano le prescrizioni di cui al precedente punto 26.3, con esclusione di quanto richiesto alle lettere a) e c). Inoltre non è richiesta l'osservanza del punto 19 del presente decreto. È però ammesso che, qualora non vi sia alcun tipo di alimentazione elettrica, l'illuminazione di sicurezza sia del tipo con lampade portatili ad alimentazione autonoma ed i dispositivi di allarme siano ad azionamento manuale.

27. Disposizioni transitorie.

I rifugi alpini esistenti devono adeguarsi alle disposizioni del presente decreto entro cinque anni dalla sua entrata in vigore.